|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo  2014-2019 |  |

Documento di seduta

<NoDocSe>A8-0198/2019</NoDocSe>

<Date>{07/05/2019}7.5.2019</Date>

<RefProcLect>\*\*\*I</RefProcLect>

<TitreType>RELAZIONE</TitreType>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))</DocRef>

<Commission>{AGRI}Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</Commission>

Relatore: <Depute>Eric Andrieu</Depute>

PR\_COD\_1amCom

|  |
| --- |
| Significato dei simboli utilizzati |
| \* Procedura di consultazione  \*\*\* Procedura di approvazione  \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)  \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)  \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)  (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) |

|  |
| --- |
| Emendamenti a un progetto di atto |
| **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**  Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra.Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.  La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.  **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**  Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.  A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. |

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 221

PARERE DELLA commissione per lo sviluppo 225

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA commissione per il controllo dei bilanci 240

PARERE DELLA commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 245

PARERE DELLA commissione per lo sviluppo regionale 275

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 288

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 289

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0394),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0246/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018[[1]](#footnote-1),

– visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2017[[2]](#footnote-2),

– visto l'articolo 59 del regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0198/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. | (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere***, in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima,*** la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali ***(anche tramite una maggiore attenzione al settore agroforestale), di mitigare gli sprechi alimentari e promuovere l'educazione in merito a sane abitudini alimentari, di produrre alimenti sani*** e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. ***La comunicazione sottolinea inoltre la dimensione globale della PAC e afferma l'impegno dell'Unione a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(1 bis) La conclusione di accordi commerciali, da un lato, ha intensificato la concorrenza tra i produttori agricoli a livello internazionale e, dall'altro, ha aperto loro nuove prospettive. Al fine di mantenere una concorrenza leale e garantire la reciprocità negli scambi internazionali, l'Unione dovrebbe garantire il rispetto delle norme di produzione in conformità a quelle fissate dai propri produttori, in particolare le norme ambientali e sanitarie, con riserva di reciprocità.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri ***dovrebbero assumersi*** una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. | (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), ***e tenendo conto dell'obiettivo principale di fornire un reddito sostenibile ai produttori,*** l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri ***si assumono*** una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Sebbene agli Stati membri possa essere concessa una maggiore autonomia nel modo di distribuire i fondi della PAC, alcuni utilizzano ancora un sistema iniquo basato sulle aree, senza tener conto dei più bisognosi, ovvero i piccoli agricoltori.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 bis) Tuttavia, la crescente volatilità dei prezzi e il calo dei redditi degli agricoltori, aggravatosi con il sempre maggiore orientamento della PAC al mercato, comportano la necessità di introdurre nuovamente strumenti pubblici di regolazione dell'offerta che garantiscano un'equa distribuzione della produzione tra i Paesi e tra gli agricoltori.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10. | (3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero ***rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, della parità di genere e dei diritti fondamentali, nonché*** fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). | 10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 3 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 bis) Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Fatti salvi gli obiettivi specifici sanciti nel quadro dei piani strategici relativi alla PAC, è altresì opportuno stabilire una serie di ulteriori obiettivi specifici riguardanti l'organizzazione comune dei mercati agricoli.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende fissare obiettivi specifici riguardanti l'organizzazione comune dei mercati ed è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa al nuovo articolo 1 bis.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 4</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda ***la modifica*** di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa. | (4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda ***l'aggiornamento*** di tali definizioni***, senza per questo aggiungerne di nuove***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a chiarire che la delega di potere ha quale scopo l'aggiornamento delle definizioni, nella misura del possibile, alla luce degli sviluppi del mercato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 8</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (8) ***Tenuto*** conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013***,*** gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016. | (8) ***Fermo restando che un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente, nel medio periodo, ad una situazione di capacità di offerta eccessiva, è opportuno tenere*** conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013***.*** Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento ricorda qual è stata la situazione che ha consentito di mantenere sostenibilmente un sistema di autorizzazione all'impianto nel settore vitivinicolo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 8 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(8 bis) Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni le cui azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte agli articoli 63 e 64, che autorizzano gli Stati membri a disporre del loro potere regolamentare per assicurare che gli operatori non cerchino di eludere le misure restrittive, da un lato, e i criteri di ammissibilità e di priorità, dall'altro.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(9) Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 11</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (11) Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). | (11) Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE")***, garantendo che le norme in materia di tracciabilità e di qualità siano coerenti con quelle a livello europeo***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 12</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(12) La definizione di denominazione di origine dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio12 ("Accordo TRIPS"), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio13, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il prodotto come originario di una regione o di una località specifici.*** | ***soppresso*** |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |  |
| ***12*** ***Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214)*** |  |
| ***13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).*** |  |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Avendo optato per la definizione di denominazione di origine figurante nell'Accordo internazionale di Lisbona, il presente considerando risulta inappropriato in quanto fa riferimento a un'altra definizione di denominazione di origine, ossia quella contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo "TRIPS").

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 13</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (13) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. ***È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché, in tali casi e ove giustificato, sospenda l'esame della domanda fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito all'opposizione alla valutazione della domanda da parte dello Stato membro nel quadro della procedura nazionale preliminare.*** | (13) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, che affiderebbe agli organi giurisdizionali il sistema delle DOP/IGP e potrebbe bloccare il sistema intero in ragione dei tempi necessari allo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Oltre a creare incertezza giuridica per gli operatori, ciò è contrario al principio secondo cui i ricorsi di annullamento dinanzi ai giudizi nazionali o dell'UE non hanno effetto sospensivo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 14</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(14) La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.*** | ***soppresso*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione, visto che la politica di qualità dell'Unione non può essere assimilata unicamente a un semplice meccanismo di protezione della proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 14 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(14 bis) Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 dovrebbero essere incoraggiati ad avviare le procedure per la registrazione delle indicazioni geografiche facilitando lo scambio di buone pratiche tra Stati membri.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 14 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(14 ter)*** ***I partner dei paesi in via di sviluppo dovrebbero pertanto essere aiutati a elaborare a loro volta un sistema di indicazioni geografiche ed etichette. Tali indicazioni ed etichette dovrebbero altresì essere riconosciute anche dall'UE e dai suoi Stati membri.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 15</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda. | (15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda ***e al di fuori dell'Unione***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 bis) L'esperienza acquisita nel quadro della protezione sulle denominazioni di origine o sulle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Queste discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 e nei regolamenti di esecuzione adottati conformemente al suddetto regolamento e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 2 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 ter) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 3 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 quater (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 quater) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica soddisfa le condizioni per l'ottenimento della protezione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, fedelmente riportato in un documento unico riepilogativo dei pertinenti elementi del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 9 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 quinquies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 quinquies) I produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica devono affrontare un mercato difficile e in evoluzione. Essi hanno bisogno di procedure che consentano loro di adattarsi rapidamente alla domanda del mercato, ma sono di fatto penalizzati dalla durata e dalla complessità dell'attuale procedura di modifica, che ha l'effetto di ostacolare la loro capacità di reagire rapidamente al mercato. Ai produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe inoltre essere consentito di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei cambiamenti ambientali. Per ridurre le fasi di tali procedure e applicare il principio della sussidiarietà in questo settore, le decisioni sulle modifiche non riguardanti elementi essenziali del disciplinare dovrebbero essere approvate a livello di Stato membro. Ai produttori dovrebbe essere data la possibilità di applicare tali modifiche appena è conclusa la procedura nazionale. Non dovrebbe essere previsto il riesame della domanda a fini di approvazione a livello dell'Unione.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 15 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 sexies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 sexies) Tuttavia, per tutelare gli interessi dei terzi stabiliti in Stati membri diversi da quello di produzione dei prodotti vitivinicoli, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità dell'approvazione delle modifiche per le quali è richiesta una procedura di opposizione a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno classificare le modifiche secondo nuove categorie: modifiche ordinarie, che si applicano immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro poiché non richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione, e modifiche dell'Unione, che si applicano soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione successiva alla conclusione di una procedura di opposizione a livello dell'Unione.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 16 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 septies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 septies) Dovrebbero essere previste modifiche temporanee per poter continuare a commercializzare con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 17 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 octies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 octies) Per essere altrettanto efficaci e dare le stesse garanzie, le modifiche dell'Unione dovrebbero seguire la procedura che disciplina le domande di protezione. Tale procedura dovrebbe essere applicata mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. È opportuno definire la procedura di modifica ordinaria e di modifica temporanea, per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di protezione.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 18 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 nonies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 nonies) Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette di paesi terzi dovrebbe essere seguito l'approccio previsto per gli Stati membri e la decisione di approvazione dovrebbe essere presa conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 19 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 17 decies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 decies) Dovrebbero essere adottate norme in materia di etichettatura temporanea e di presentazione dei prodotti vitivinicoli il cui nome è oggetto di una domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, al fine di garantire la tutela dei legittimi interessi degli operatori e tenere contemporaneamente conto del principio di concorrenza leale e dell'obbligo di garantire un'idonea informazione dei consumatori.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento OCM unica con l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento delegato dell'Unione del 17 ottobre 2018, adottato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, e a introdurre, in detto atto di base, i principi politici alla base di tale revisione. L'emendamento corrisponde al considerando 21 di detto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 22 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 bis) Al momento dell'applicazione, mediante atto delegato, dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter) sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti contenuti nei vini, detto elenco non è presentato per lotto.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Nell'adozione delle misure d'applicazione che riguardano l'etichettatura dell'elenco degli ingredienti contenuti nei vini, si provvederà a non complicare eccessivamente il compito dei viticoltori, assicurando che le informazioni siano fornite rispetto all'intera produzione dell'annata di riferimento e non a ciascun lotto venduto in diversi momenti dell'anno.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 bis) Al fine di garantire la certezza giuridica in vista di uno sviluppo sostenibile della produzione di latte nell'Unione europea e tenere conto del ridimensionamento del mercato unico a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, è opportuno aggiornare i limiti quantitativi applicati nell'UE per quanto riguarda le possibilità, concesse alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con un caseificio le clausole dei contratti, ivi compresi i prezzi, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche proposte all'articolo 149, che mirano a effettuare un adeguamento tecnico alle norme che autorizzano i produttori di latte a negoziare i contratti purché il volume di latte crudo non superi il 3,5 % della produzione totale dell'Unione. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il mercato interno verrà ridimensionato. Pertanto, si propone semplicemente di adeguare il volume di latte crudo al mercato interno a 27 Stati membri, passando dal 3,5 % al 4 %.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 ter) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi legislativi, concretizzatisi nel regolamento (UE) n. 2017/2393, e abrogare talune norme specifiche diventate limitanti rispetto al regime generale, è opportuno precisare che le organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte o loro associazioni possono essere riconosciute a norma degli articoli 152 e 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sopprimere le norme specifiche relative alle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il loro riconoscimento e le norme che disciplinano la revoca di detto riconoscimento.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte agli articoli 150, 157, 158 e 163, che mirano a chiarire le possibilità di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori di latte e ad allineare in parte il sistema di deroghe delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari al regime generale delle organizzazioni interprofessionali. Quest'ultima distinzione derivante dal pacchetto latte, in effetti, non ha più ragione d'essere e la sua soppressione consentirà alle organizzazioni interprofessionali del settore del latte di beneficiare di determinati nuovi poteri.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 quater (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 quater) È opportuno codificare le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, nonché norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. Nel rispetto della libertà di stabilimento, pur prendendo atto delle difficoltà che affrontano tali organizzazioni per essere riconosciute dallo Stato membro in cui tali organizzazioni e associazioni vantano un numero significativo di membri o in cui dispongono di una produzione commercializzabile di un volume o di un valore significativo, o, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, che hanno sede nello Stato membro che decide quindi in merito al loro riconoscimento, è opportuno attribuire alla Commissione la responsabilità di riconoscere tali organizzazioni e associazioni e di stabilire norme riguardanti la predisposizione dell'assistenza amministrativa necessaria da parte degli Stati membri, sia tra gli stessi Stati membri che tra questi ultimi e la Commissione, affinché quest'ultima possa stabilire se un'organizzazione o un'associazione soddisfi le condizioni per il riconoscimento o se si tratti invece di un caso di non conformità.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo articolo 158 ter, che mira a codificare nell'atto di base le norme relative alle organizzazioni transnazionali riconosciute (PO, APO o IBO) contenuta nel regolamento delegato (UE) 2016/232. Esso apporta tuttavia una modifica importante tesa a concedere alla Commissione la facoltà di statuire in merito a tali organizzazioni internazionali e a fissare i principi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il riconoscimento delle entità che non hanno dimostrazioni in tal senso.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 quinquies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 quinquies) Per consentire ai produttori agricoli di far fronte alla crescente concentrazione di altri anelli della catena del valore, sia a monte che a valle dell'offerta agricola, è opportuno riconoscere alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di partecipare alla creazione di associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per rispondere agli stessi obiettivi, è opportuno riconoscere alle organizzazioni interprofessionali la possibilità di creare associazioni di organizzazioni interprofessionali.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche relative all'articolo 156 e la proposta relativa a un nuovo articolo 158 bis, che mira ad autorizzare le associazioni di organizzazioni di produttori a partecipare alla creazione di organizzazioni di produttori, e a introdurre nel regolamento (UE) n. 1308/2013 la possibilità di riconoscere le associazioni di organizzazioni interprofessionali sul modello delle associazioni di organizzazioni di produttori.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 sexies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 sexies) Tenuto conto dell'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nella produzione agricola dell'Unione, e visto il successo ottenuto con l'introduzione di norme di gestione dell'offerta di formaggi e prosciutto stagionato con un marchio di qualità per garantire il valore aggiunto e preservare la qualità di tali prodotti, è opportuno estendere i vantaggi di tali norme a tutti i prodotti agricoli aventi un marchio di qualità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare norme tese a disciplinare l'intera offerta di prodotti agricoli aventi un marchio di qualità ottenuti in un'area geografica delimitata, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, purché sia favorevole a tali norme un'ampia maggioranza di produttori di detto prodotto e, se del caso, di produttori agricoli nell'area geografica interessata.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte all'articolo 172. Esso prende atto del successo dei meccanismi di gestione dell'offerta di formaggi e di prosciutto, previsti agli articoli 150 e 172 del presente regolamento, e mira a estendere tali possibilità agli altri prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Esso mantiene comunque la specificità attualmente riservata ai formaggi all'articolo 150.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 septies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 septies) Per favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra il prezzo di produzione e il valore aggiunto lungo tutta la catena di fornitura, è opportuno estendere il meccanismo di ripartizione del valore tra agricoltori, ivi comprese le associazioni di agricoltori, con i loro primi acquirenti, al resto delle filiere di prodotti aventi un marchio di qualità riconosciuto dal diritto dell'Unione e dalla legislazione nazionale. Gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, dovrebbero essere autorizzati a concordare una clausola di ripartizione del valore con gli attori operanti nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, ivi compresi gli utili e le perdite registrati sul mercato.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 23 octies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(23 octies) Al fine di garantire un utilizzo efficace di tutti i tipi di clausole di ripartizione del valore, è opportuno precisare che dette clausole potrebbero basarsi in particolare su indicatori economici relativi ai pertinenti costi di produzione e commercializzazione e alla loro evoluzione, ai prezzi dei prodotti agricoli e alimentari rilevati sul mercato o sui mercati interessati e alla loro evoluzione o alle loro quantità, alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità o, se del caso, al rispetto di un disciplinare di produzione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 27 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(27 bis) Per conseguire l'obiettivo di partecipare alla stabilità dei mercati agricoli, è opportuno rafforzare gli strumenti che assicurano la trasparenza dei mercati agricoli. Vista l'esperienza acquisita dai diversi osservatori settoriali europei dei mercati agricoli, rivelatasi utile per chiarire le scelte degli operatori economici e di tutti poteri pubblici e facilitare l'osservazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, è opportuno istituire un osservatorio europeo dei mercati dei prodotti agricoli e introdurre un sistema di notifica delle informazioni necessarie al lavoro dell'osservatorio.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo articolo 218 bis, che mira a introdurre nel regolamento OCM unica un osservatorio dei mercati dei prodotti agricoli sulla base delle attività realizzate dai diversi osservatori settoriali, nonché a creare un sistema di notifica delle informazioni necessarie al lavoro dell'osservatorio.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 27 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(27 ter) Al fine di chiarire le scelte di tutti gli organi e le istituzioni dell'Unione e rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione e gestione delle turbative del mercato, è opportuno prevedere un meccanismo di allarme precoce attraverso il quale l'osservatorio europeo dei mercati agricoli notificherebbe al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, le minacce di turbativa dei mercati emettendo, se del caso, una raccomandazione contenente le misure da adottare. La Commissione, l'unica ad avere il potere di iniziativa in questo settore, avrebbe a disposizione trenta giorni per presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adeguate per far fronte a dette turbative del mercato o per giustificarne l'assenza.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con la proposta relativa a un nuovo articolo 218 ter, teso a istituire un meccanismo di allarme precoce con cui informare la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle minacce di turbativa dei mercati, invitando altresì la Commissione a proporre misure (o a giustificare l'assenza delle stesse) entro trenta giorni a partire dalla notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 29</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (29) In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 mediante il regolamento (UE) …/… (regolamento ***sui piani strategici della PAC***), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013. | (29) In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17 mediante il regolamento (UE) …/… (regolamento ***orizzontale***), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013***, precisando ai fini dell'efficienza che detti controlli possono consistere in controlli documentari e controlli sul posto, che non sarebbero necessari a meno che il disciplinare di produzione non contenga requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro attraverso un controllo documentario***. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). | 17 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento ha natura puramente tecnica e mira a correggere un errore di redazione della Commissione e a precisare ai fini dell'efficienza, insieme al nuovo paragrafo 3 bis proposto nel quadro dell'articolo 116 bis, che tali controlli consistono in controlli documentari e controlli sul posto, e che il controllo sul posto si rende necessario solo laddove il disciplinare di produzione contenga requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro mediante un controllo documentario.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 30 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(30 bis) Al fine di continuare a sostenere lo sviluppo e la transizione del settore dello zucchero dopo la fine del sistema delle quote, è opportuno precisare che le notifiche dei prezzi di mercato includono anche l'etanolo, autorizzare il ricorso ai meccanismi di conciliazione o di mediazione come alternativa all'arbitrato e codificare nel presente regolamento la clausola di ripartizione del valore.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è da intendersi in combinato disposto con le modifiche introdotte all'articolo 126 e all'allegato X.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 33 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(33 bis) È opportuno stabilire meccanismi legali per garantire che i prodotti che recano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" siano presenti sul mercato di un altro paese solo se non violano i requisiti per l'uso di tale indicazione di qualità nel relativo paese, se esistono.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 34 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(34 bis) L'elenco dei prodotti che possono essere protetti come DOP o IGP dovrebbe essere ampliato al fine di includere prodotti che sono oggetto di una domanda crescente da parte dei consumatori dell'Unione, come la cera d'api, che è sempre più utilizzata nell'industria alimentare e cosmetica.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 35</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (35) Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320 e n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 dovrebbero essere ***aggiornati***. | (35) Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/201320 e n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 dovrebbero essere ***mantenuti***. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). | 20 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23). |
| 21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41). | 21 Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41). |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a ripristinare gli importi destinati alle regioni ultraperiferiche nel quadro del programma POSEI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo, e con gli impegni assunti dal presidente della Commissione Juncker, a Caienna, il 27 ottobre 2017.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 35 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(35 bis) Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere agricole di diversificazione delle regioni ultraperiferiche, in particolare nelle filiere di allevamento. Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali delle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. Queste organizzazioni interprofessionali riuniscono tutti gli operatori, da monte a valle, che intervengono sul mercato e, a tale titolo, esse mettono in atto le azioni collettive che permettono alla produzione locale di mantenersi sul suo mercato, in particolare attraverso azioni di raccolta di dati o di diffusione di informazioni. A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110 del TFUE e gli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, allo Stato membro interessato, sentiti gli attori interessati, di imporre il pagamento di contributi ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori che non appartengono all'organizzazione e che intervengono sul mercato locale, indipendentemente dalla loro provenienza e dal fatto che il prodotto di tali contributi finanzi azioni a favore del mantenimento della produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso stadio commerciale.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende adattare l'estensione delle norme interprofessionali alle realtà delle regioni ultraperiferiche. Tali organizzazioni costituiscono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere ultraperiferiche, che hanno mercati esposti alle variazioni di prezzo. Esse realizzano azioni di raccolta o diffusione di dati, e i contributi percepiti a titolo di questi accordi dovrebbero poter essere estesi dallo Stato membro interessato all'insieme dei prodotti agricoli immessi sul mercato locale, senza distinzione di provenienza.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Considerando 25 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(-1) È aggiunto il considerando seguente:*** |
|  | ***"(25 bis) Gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti dovrebbero, ove possibile, promuovere i prodotti delle filiere corte."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Considerando 127 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(-1 bis) È aggiunto il considerando seguente:*** |
|  | ***"(127 bis) I contratti scritti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere obbligatori in alcuni Stati membri o che i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno in ogni caso il diritto di richiedere, dovrebbero indicare, tra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna che, come soluzione ideale, comprenderebbe il costo di produzione, e che potrebbe essere calcolato sulla base di indicatori di produzione di facile accesso e comprensibili e dei costi di mercato che gli Stati membri possono stabilire conformemente a criteri obiettivi e basati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Considerando 139 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(-1 ter) È aggiunto il considerando seguente:*** |
|  | ***"(139 bis) I contratti scritti che potrebbero essere obbligatori in alcuni Stati membri o che i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno in ogni caso il diritto di richiedere, dovrebbero indicare, tra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna che, come soluzione ideale, comprenderebbe il costo di produzione, e che potrebbe essere calcolato sulla base di indicatori di produzione di facile accesso e comprensibili e dei costi di mercato che gli Stati membri possono stabilire conformemente a criteri obiettivi e basati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(-1 quater) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 1 | "Articolo 1 |
| Ambito di applicazione | Ambito di applicazione |
| 1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. | 1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. ***Il presente regolamento definisce le norme pubbliche, le norme di trasparenza del mercato e gli strumenti di gestione dei rischi che consentiranno alle autorità pubbliche, in particolare alla Commissione, di garantire la sorveglianza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli.*** |
| 2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I: | 2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I: |
| a) cereali, parte I; | a) cereali, parte I; |
| b) riso, parte II; | b) riso, parte II; |
| c) zucchero, parte III; | c) zucchero, ***barbabietola da zucchero e canna da zucchero,*** parte III; |
| d) foraggi essiccati, parte IV; | d) foraggi essiccati, parte IV; |
| e) sementi, parte V; | e) sementi, parte V; |
| f) luppolo, parte VI; | f) luppolo, parte VI; |
| g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII; | g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII; |
| h) lino e canapa, parte VIII; | h) lino e canapa, parte VIII; |
| i) prodotti ortofrutticoli, parte IX; | i) prodotti ortofrutticoli, parte IX; |
| j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X; | j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X; |
| k) banane, parte XI; | k) banane, parte XI; |
| l) settore vitivinicolo, parte XII; | l) settore vitivinicolo, parte XII; |
| m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII; | m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII; |
| n) tabacco, parte XIV; | n) tabacco, parte XIV; |
| o) carni bovine, parte XV; | o) carni bovine, parte XV; |
| p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI; | p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI; |
| q) carni suine, parte XVII; | q) carni suine, parte XVII; |
| r) carni ovine e caprine, parte XVIII; | r) carni ovine e caprine, parte XVIII; |
| s) uova, parte XIX; | s) uova, parte XIX; |
| t) carni di pollame, parte XX; | t) carni di pollame, parte XX; |
| u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI; | u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI; |
| v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII; | v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII; |
| w) bachi da seta, parte XXIII; | w) bachi da seta, parte XXIII; |
| x) altri prodotti, parte XXIV. | x) altri prodotti, parte XXIV. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(-1 quinquies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 1 bis*** |
|  | ***Obiettivi specifici*** |
|  | ***Fatti salvi gli obiettivi generali e specifici sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) .../... (regolamento sui piani strategici della PAC), e a norma dell'articolo 39 TFUE, l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli prevista dall'articolo 1 contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:*** |
|  | ***a) partecipare alla stabilizzazione dei mercati agricoli e rafforzarne la trasparenza;*** |
|  | ***b) promuovere il buon funzionamento della catena di fornitura agroalimentare e garantire un reddito equo ai produttori agricoli;*** |
|  | ***c) migliorare la posizione dei produttori all'interno della catena del valore e promuovere la concentrazione dell'offerta agricola;*** |
|  | ***d) contribuire al miglioramento delle condizioni economiche di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e rafforzare la qualità della produzione agricola europea."*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a introdurre una serie di obiettivi per l'organizzazione comune dei mercati della PAC che non pregiudicherebbero il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento dell'Unione relativo ai piani strategici della PAC e che sarebbero inoltre in linea con l'articolo 39 del TFUE.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(-1 sexies) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC) | Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC) |
| Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento. | Il regolamento (UE)***.../... (regolamento orizzontale)*** e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento. |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento apporta una semplice modifica tecnica legata alla riforma in corso del regolamento orizzontale della PAC.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 1 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II ***nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato***. | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare***, al fine di aggiornare, alla luce degli sviluppi del mercato,*** le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II ***senza introdurne di nuove***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(3) L'articolo 6 è soppresso;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 bis) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 6 | "Articolo 6 |
| Campagne di commercializzazione | Campagne di commercializzazione |
| Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione: | Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione: |
| a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane; | a) dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane; |
| b) dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura; | b) dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura; |
| c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo: | c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo: |
| i) nel settore dei cereali; | i) nel settore dei cereali; |
| ii) nel settore delle sementi; | ii) nel settore delle sementi; |
| iii) nel settore ***dell'olio di oliva*** e ***delle olive da tavola***; | iii) nel settore ***del lino*** e ***della canapa***; |
| iv) nel settore del ***lino*** e ***della canapa***; | iv) nel settore del ***latte*** e ***dei prodotti lattiero-caseari***; |
| ***v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*** |  |
| d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo; | d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo; |
| e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso; | e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso ***e delle olive da tavola***; |
| f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero. | f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero ***e dell'olio di oliva***. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 11</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 ter) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 11 | "Articolo 11 |
| Prodotti ammissibili all'intervento pubblico | Prodotti ammissibili all'intervento pubblico |
| L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20: | L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20: |
| a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco; | a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco; |
| b) risone; | b) risone; |
| c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 00 e da 02012020 a 50; | c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 00 e da 02012020 a 50; |
| d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %; | d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %; |
| e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata. | e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata; |
|  | ***e bis) zucchero bianco;*** |
|  | ***e ter) isoglucosio di cui ai codici NC 0104, 10, 30 e 0204;*** |
|  | ***e quater) carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0203;*** |
|  | ***e quinquies) carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0207. "*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 12</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 quater) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 12 | ***"Articolo*** 12 |
| Periodi d'intervento pubblico | Periodi d'intervento pubblico |
| I periodi d'intervento pubblico sono i ***seguenti:*** | I periodi d'intervento pubblico sono ***disponibili durante tutto l'anno per*** i ***prodotti elencati all'articolo 11.*** " |
| ***a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;*** |  |
| ***b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;*** |  |
| ***c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;*** |  |
| ***d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.*** |  |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 13</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 quinquies) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 13 | "Articolo 13 |
| Apertura e chiusura dell'intervento pubblico | Apertura e chiusura dell'intervento pubblico |
| 1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico: | 1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico: |
| a) è aperto per il ***frumento (grano) tenero, il*** burro e il latte scremato in polvere; | a) è aperto per il burro e il latte scremato in polvere; |
| b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2; | b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) ***tenero, il frumento (grano)*** duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), ***lo zucchero bianco, le carni ovine, le carni suine o le carni di pollame*** qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2; |
| c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d). | c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d). |
| 2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. | 2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 14</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 sexies) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 14 | Articolo 14 |
| Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara | Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara |
| ***In*** caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le ***misure relative alla*** fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 ***nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.*** | ***"In*** caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le ***modalità di*** fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11***. "*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 15 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 septies) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Per prezzo di intervento pubblico si intende***:*** | "1. Per prezzo di intervento pubblico si intende ***il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara. "*** |
| ***a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure*** |  |
| ***b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.*** |  |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 15 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 octies) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2.Il Consiglio adotta le ***misure*** relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. | '2.Il Consiglio adotta le ***modalità*** relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. ***'*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende favorire un'evoluzione dell'intervento pubblico, così da consentire una maggiore reattività ed efficacia dei relativi strumenti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 nonies) All'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:*** |
|  | ***"3 bis. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'identità delle imprese che si sono avvalse dell'intervento pubblico nonché degli acquirenti di prodotti acquistati all'intervento pubblico a fini di conformità ai paragrafi 1 e 3."*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le informazioni sull'identità degli acquirenti di prodotti acquistati all'intervento pubblico non sono sistematicamente trasmesse alla Commissione, impedendo a quest'ultima di caratterizzare gli effetti delle perturbazioni del mercato e di assicurarsi che gli accordi internazionali siano rispettati. Tale aspetto risulta ancora più importante dal momento che, con le procedure di gara, la vendita delle scorte può essere realizzata a un livello nettamente inferiore al prezzo d'acquisto e che la differenza che ne consegue può essere considerata come una forma di sostegno.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 17 – comma 1 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 decies) All'articolo 17, la lettera b) del primo comma, è così modificata:*** |
| b) olio di oliva; | "b) olio di oliva ***e olive da tavola***;***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 undecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 17 – comma 1 – lettera i bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 undecies) All'articolo 17, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:*** |
|  | ***"i bis) riso. "*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto ii</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 3 – ultima frase</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***ii) Al paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii – parte introduttiva</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 23 bis – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| iii) ***Il*** paragrafo 4 è sostituito dal seguente: | iii)***al*** paragrafo 4***, il primo comma*** è sostituito dal seguente: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 61</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(4 bis) L'articolo 61 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 61 | "Articolo 61 |
| Durata | Durata |
| Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal1***o*** gennaio2016 al31dicembre ***2030***, con riesame ***intermedio*** da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte. | Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal1***º***gennaio2016 al31dicembre***2050***, con riesame ***decennale, a partire dal 1o gennaio 2023,*** da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte ***per migliorarne l'efficacia***. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 62 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(4 ter) All'articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** |
| 4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale. | "4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a ***impianti o reimpianti di superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente alla produzione di succo d'uva, a*** superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 63 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***5) All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***'1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:*** |  |
| ***a) all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente;*** |  |
| ***b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento."*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 63</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 bis) L'articolo 63 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 63 | "Articolo 63 |
| Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti | Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti |
| 1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti ***all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.*** | 1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti***:*** |
|  | ***a) all'1 % della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o*** |
|  | ***b) all'1 % di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie contemplata dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità degli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.*** |
| 2. Gli Stati membri possono: | 2. Gli Stati membri possono: |
| a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1; | a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1; |
| b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica. | b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica***;*** ***dette autorizzazioni dovrebbero essere utilizzate in tali regioni.*** |
| 3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche: | 3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche: |
| a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza; | a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza; |
| b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. | b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta***;*** |
|  | ***b bis) la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardando nel contempo la loro qualità.*** |
|  | ***3 bis. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.*** |
| 4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni. | 4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni. |
|  | ***4 bis. Gli Stati membri, andando oltre le restrizioni previste dal presente articolo, possono concedere autorizzazioni per gli impianti realizzati allo scopo di conservare le risorse genetiche della vite."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 64</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 ter) L'articolo 64 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 64 | ***"Articolo*** 64 |
| Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti | Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti |
| 1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro. | 1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro. |
| Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori: | Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare***, a livello nazionale o regionale,*** uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori: |
| a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione; | a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione; |
| b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali; | b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali; |
| c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; c bis) | c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; c bis) |
| ***d)*** il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; | il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; |
| d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio. | d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio. |
| 2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori: | 2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori: |
| a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori); | a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori); |
| b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente; | b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente ***o alla conservazione delle risorse genetiche della vite***; |
| c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria; | c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria; |
| d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo; | d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo; |
| e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica; | e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica; |
| f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello ***aziendale*** e ***a livello regionale***; | f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività ***dell'azienda*** a livello ***regionale, nazionale*** e ***internazionale***; |
| g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche; | g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche; |
| h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie. | h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie. |
| 2 bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda. | 2 bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda. |
|  | ***2 ter. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi adottati a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis.*** |
| 3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione. | 3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione. |
|  | ***3 bis. Qualora si ricorra a una limitazione a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) a livello regionale, è possibile applicare i criteri di priorità e ammissibilità stabiliti all'articolo 64 a tale livello."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 quater) All'articolo 65, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:*** |
|  | ***Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può avviare una procedura preliminare ufficiale che gli consenta di tenere conto dei pareri delle organizzazioni professionali rappresentative riconosciute a livello regionale in conformità della legislazione di tale Stato membro.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È importante che i rappresentanti delle organizzazioni professionali nazionali siano associati alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 quinquies) All'articolo 69 è inserita la lettera seguente:*** |
|  | ***e bis) i criteri relativi alla conservazione delle risorse genetiche della vite.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La Commissione deve avere la facoltà di definire, mediante un atto delegato, i criteri relativi alla conservazione delle risorse genetiche della vite.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 73</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 sexies) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 73 | Articolo 73 |
| Ambito di applicazione | Ambito di applicazione |
| Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione. | Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, ***nonché per garantire condizioni di parità concorrenziale tra i produttori dell'Unione e quelli di paesi terzi,*** la presente sezione reca le disposizioni ***applicabili alle*** norme di commercializzazione.***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il regolamento OCM stabilisce norme di commercializzazione per molti prodotti. Il mancato rispetto di tali norme impedisce che i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE. Le norme di commercializzazioni dovrebbero includere il rispetto di condizioni di parità concorrenziale tra i produttori europei e quelli di paesi terzi in modo da garantire il principio di equivalenza.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 75</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 septies) L'articolo 75 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 75 | ***"Articolo*** 75 |
| Fissazione e contenuto | Fissazione e contenuto |
| 1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: | 1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: |
| a) olio di oliva e olive da tavola; | a) olio di oliva e olive da tavola; |
| b) ortofrutticoli; | b) ortofrutticoli; |
| c) prodotti ortofrutticoli trasformati; | c) prodotti ortofrutticoli trasformati; |
| d) banane; | d) banane; |
| e) piante vive; | e) piante vive; |
| f) uova; | f) uova; |
| g) carni di pollame; | g) carni di pollame; |
| h) grassi da spalmare destinati al consumo umano; | h) grassi da spalmare destinati al consumo umano; |
| i) luppolo. | i) luppolo. |
|  | ***i bis) riso;*** |
|  | ***i ter) latte e prodotti lattiero-caseari;*** |
|  | ***i quater) miele e prodotti dell'alveare;*** |
|  | ***i quinquies) carni bovine;*** |
|  | ***i sexies) carni ovine;*** |
|  | ***i septies)*** ***carni suine.*** |
| 2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione. | 2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione. |
| 3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: | 3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: |
| a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78; | a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78; |
| b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria; | b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria; |
| c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale; | c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale; |
| d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123; | d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123; |
| e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua; | e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua; |
| f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione; | f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione; |
| g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile; | g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche***, le pratiche di alimentazione animale*** e i sistemi avanzati di produzione sostenibile; |
| h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni; | h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni; |
| i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto; | i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto; |
| j) il luogo di produzione e/o di origine***, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare***; | j) il luogo di produzione e/o di origine; |
| k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche; | k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche; |
| l) destinazioni d'uso specifiche; | l) destinazioni d'uso specifiche; |
| m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti. | m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti. |
|  | ***m bis) il benessere degli animali.*** |
| 4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore. | 4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore. |
| 5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue: | 5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue: |
| a) delle peculiarità del prodotto considerato; | a) delle peculiarità del prodotto considerato; |
| b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato; | b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato; |
| c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali; | c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali; |
| d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti; | d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti; |
| e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali; | e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali; |
| f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali. | f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali. |
| 6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali. | 6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [10](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN#src.E0010) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). | [10](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN#src.E0010) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 78</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 octies) L'articolo 78 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 78 | "Articolo 78 |
| Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti | Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti |
| 1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti: | 1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti: |
| a) carni bovine; | a) carni bovine; |
|  | ***a bis) carni ovine e di agnello;*** |
| b) prodotti vitivinicoli; | b) prodotti vitivinicoli; |
| c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano; | c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano; |
| d) carni di pollame; | d) carni di pollame; |
| e) uova; | e) uova; |
| f) grassi da spalmare destinati al consumo umano; | f) grassi da spalmare destinati al consumo umano; |
| g) olio di oliva e olive da tavola. | g) olio di oliva e olive da tavola. |
| 2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegatoVII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. | 2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegatoVII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione ***e la promozione*** di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato. ***L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita devono essere protette, nella commercializzazione o promozione, dagli utilizzi commerciali, le usurpazioni, le imitazioni o evocazioni illecite.*** |
| 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione. | 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione. |
| 4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione. | 4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione. |
| 5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie. | 5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 nonies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 79 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 nonies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 79 bis*** |
|  | ***Miscela di olio di oliva con altri oli vegetali*** |
|  | ***1. La miscela di olio di oliva con altri oli vegetali è vietata.*** |
|  | ***2. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione di sanzioni per gli operatori che non rispettano il paragrafo 1 del presente articolo.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Nelle miscele di oli composte da olio di oliva e altri tipi di oli vegetali, è impossibile misurare, in percentuale esatta, l'origine di ciascun olio. Il divieto di miscela è necessario per non ingannare il consumatore.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 decies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 79 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 nonies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 79 ter*** |
|  | ***Regole di commercializzazione relative ai settori delle olive e dell'olio di oliva*** |
|  | ***Al fine di tenere conto delle specificità dei settori delle olive e dell'olio di oliva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento armonizzando le norme che definiscono le regole di commercializzazione per detti settori.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 81 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(6) All'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***'2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.*** |  |
| ***Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:*** |  |
| ***a) la varietà appartiene alle specie Vitis vinifera o Vitis Labrusca;*** |  |
| ***b) la varietà proviene da un incrocio tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis.*** |  |
| ***L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 81 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(6 bis) All'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere ***piantate***, reimpiantate o innestate ***sul*** loro territorio per la ***produzione di vino***. | "2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere ***impiantate***, reimpiantate o innestate ***nel*** loro territorio per la ***vinificazione***. |
| Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni: | Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni: |
| a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis; | a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o ***la varietà*** proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis; |
| b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont. | b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont. |
|  | ***In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il reimpianto di Vitis Labrusca o delle varietà di cui al secondo comma, lettera b), nei vigneti storici esistenti a condizione che l'attuale superficie di coltivazione non venga estesa.*** |
| L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione. | L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 90 bis – paragrafo 2 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri; | (a) norme per la costituzione ***o il mantenimento*** di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

In alcuni Stati membri esiste già una base analitica di dati isotopici ed è quindi sufficiente mantenere tale base di dati senza crearne una nuova.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 92 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***8 bis) All'articolo 92, il paragrafo 1 è così modificato:*** |
| 1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. | 1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ***esclusivamente*** ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) "denominazione di origine", un ***nome che serve a designare*** un prodotto di cui all'articolo92, paragrafo1: | (a) "denominazione di origine", ***il nome di una regione, di*** un ***luogo specifico o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese utilizzato per descrivere*** un prodotto di cui all'articolo92, paragrafo1: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e***, se pertinenti, ai*** fattori umani; | (i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e fattori umani; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***v bis) che non è "parzialmente dealcolizzato" o "dealcolizzato" come indicato ai punti 18 e 19 dell'allegato VII, parte II.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 10</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 94 – paragrafo 1 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(10) All'articolo 94, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:"*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 94</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(10 bis) L'articolo 94 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 94 | Articolo 94 |
| Domande di protezione | Domande di protezione |
| 1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono ***un fascicolo tecnico contenente***: | "1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono: |
| a) il nome di cui è chiesta la protezione; | a) il nome di cui è chiesta la protezione; |
| b) il nome e l'indirizzo del richiedente; | b) il nome e l'indirizzo del richiedente; |
| c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e | c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e |
| d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. | d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. |
| 2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: | 2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno: |
| a) il nome di cui è chiesta la protezione; | a) il nome di cui è chiesta la protezione; |
| b) una descrizione del vino o dei vini: | b) una descrizione del vino o dei vini: |
| i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; | i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; |
| ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; | ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; |
| c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; | c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; |
| d) la delimitazione della zona geografica interessata; | d) la delimitazione della zona geografica interessata; |
| e) le rese massime per ettaro; | e) le rese massime per ettaro; |
| f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; | f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti; |
| ***g)*** gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93***;*** | gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93***:*** |
|  | ***i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1;*** |
|  | ***ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 2;*** |
| h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione; | h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione; |
| i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni. | i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni. |
| 3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. | 3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(10 bis) All'articolo 96, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:*** |
|  | ***Al momento della trasmissione della domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare di produzione.*** |
|  | ***Gli Stati membri informano la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 11</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 96 – paragrafo 7</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***7. Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di cui all'articolo 97, paragrafo 2, fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di protezione per la quale lo Stato membro ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni nel quadro di una procedura nazionale preliminare conformemente al paragrafo 5.*** | ***soppresso*** |
| ***Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 12</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. | La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. ***Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento mira ad allineare il regolamento OCM unica a quello del regolamento delegato (UE) del 17 ottobre 2018, adottato dalla Commissione in virtù del regolamento n. 1308/2013, e a introdurre in questo atto di base i principi politici di fondo della revisione. L'emendamento corrisponde all'articolo 10 del suddetto regolamento delegato.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 103 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***All'articolo 103 è inserito il seguente paragrafo 4:*** | ***soppresso*** |
| ***'4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione."*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 103</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(14 bis) L'articolo 103 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 103 | ***"Articolo*** 103 |
| Protezione | Protezione |
| 1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione. | 1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione. |
| 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: | 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: |
| a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: | a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: |
| i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o | i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o |
| ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; | ii) nella misura in cui tale uso sfrutti***, indebolisca o svigorisca*** la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica***, anche laddove un nome registrato sia utilizzato come ingrediente***; |
| b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili; | b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili***, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente***; |
| c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; | c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; |
| d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. | d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. |
|  | ***d bis) qualsiasi indicazione fornita in malafede in merito a un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta.*** |
| 3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1. | 3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1. |
|  | ***3 bis. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 105</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(14 ter) L'articolo 105 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 105 | "Articolo 105 |
| Modifiche del disciplinare | Modifiche del disciplinare |
| Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni. | ***1.*** Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni. |
|  | ***1 bis. Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione ("modifiche dell'Unione") e modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo ("modifiche ordinarie").*** |
|  | ***Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:*** |
|  | ***a) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;*** |
|  | ***b) consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;*** |
|  | ***c) potrebbe cancellare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b) punto i);*** |
|  | ***d) comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.*** |
|  | ***Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nei paesi terzi interessati.*** |
|  | ***Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.*** |
|  | ***1 ter. Un modifica temporanea è una modifica standard riguardante una variazione temporanea del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 105 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(14 quater) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 105 bis*** |
|  | ***Modifiche dell'Unione*** |
|  | ***1. Una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99. Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell'articolo 105 e se sono complete, esaustive e debitamente compilate. L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione dei disciplinari riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.*** |
|  | ***2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, ritiene soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 97, paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di modifica dell'Unione. La decisione finale sull'approvazione della modifica è adottata senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, salvo qualora sia stata presentata un'opposizione ammissibile oppure la domanda di modifica sia rigettata, nel qual caso si applica l'articolo 99, secondo comma.*** |
|  | ***3. Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.*** |
|  | ***4. Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione contengono esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle modifiche dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee sono considerate come non presentate.*** |
|  | ***5. La verifica della domanda di modifica effettuata dalla Commissione verte sulle modifiche proposte.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 105 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(14 quater) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 105 ter*** |
|  | ***Modifiche ordinarie*** |
|  | ***1. Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.*** |
|  | ***La domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare è presentata alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che ha presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.*** |
|  | ***La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 105.*** |
|  | ***2. Se ritiene che i requisiti siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.*** |
|  | ***La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.*** |
|  | ***3. Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.*** |
|  | ***4. Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria la invia alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.*** |
|  | ***Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 105 quater (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(14 sexies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 105 quater*** |
|  | ***Modifiche temporanee*** |
|  | ***1. Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica.*** |
|  | ***2. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Tale disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.*** |
|  | ***3. Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.*** |
|  | ***4. La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 15</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 106</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(15) L'articolo 106 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"Articolo 106*** |  |
| ***Cancellazione*** |  |
| ***Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:*** |  |
| ***a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;*** |  |
| ***b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;*** |  |
| ***c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica.*** |  |
| ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 106</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(15 bis) L'articolo 106 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 106 | "Articolo 106 |
| Cancellazione | Cancellazione |
| Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica ***non più rispondenti al rispettivo disciplinare.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | ***1.*** Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica ***in una o più delle seguenti circostanze:*** |
|  | ***a)*** ***la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;*** |
|  | ***b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;*** |
|  | ***c)*** ***un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. |
|  | ***1 bis. Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità.*** |
|  | ***1 ter. Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino una dipendenza commerciale dal nome registrato da parte di un terzo interessato.*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 106 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(15 ter) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 106 bis*** |
|  | ***Etichettatura temporanea e presentazione*** |
|  | ***Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.*** |
|  | ***I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e le abbreviazioni dell'Unione "DOP" o "IGP" possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.*** |
|  | ***Ove la domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 107 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(15 quater) È aggiunto il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 107 bis*** |
|  | ***Applicazione di un disciplinare di produzione alle zone di produzione di acquaviti di vino*** |
|  | ***Gli Stati membri possono applicare un disciplinare ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, alle superfici di produzione di vini atti a produrre acquaviti di vino a indicazione geografica registrata conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Questo nuovo articolo mira a concedere agli Stati membri la possibilità di applicare un disciplinare ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, alle zone di produzione di vini atti a produrre acquaviti di vino a indicazione geografica registrata conformemente all'allegato III del regolamento sulle bevande spiritose, al fine di garantire una migliore corrispondenza tra domanda e offerta.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 116 bis – paragrafo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino. | 3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino***, anche nello Stato membro in cui avviene la produzione del vino***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. I controlli di cui al paragrafo 3 sono controlli amministrativi e sopralluoghi. Tali controlli possono essere limitati ai soli controlli amministrativi esclusivamente quando sono sicuri e consentono di garantire pienamente il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal disciplinare.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 17</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 116 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 ter. Al fine di verificare il rispetto del disciplinare, le autorità competenti o gli organismi delegati di cui al paragrafo 3 possono controllare gli operatori stabiliti in un altro Stato membro laddove siano coinvolti nel condizionamento di un prodotto recante una denominazione di origine protetta registrata sul loro territorio. In considerazione della fiducia che possono accordare agli operatori e ai loro prodotti sulla base dei risultati di precedenti controlli, gli organismi delegati di cui al paragrafo 3, possono incentrare le loro azioni di controllo su aspetti chiave del disciplinare precedentemente definiti e comunicati a detti operatori.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 18</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 119 – paragrafi 1 e 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(18) L'articolo 119 è così modificato:*** | ***soppresso*** |
| ***a) Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*** |  |
| ***L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 19, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: ';*** |  |
| ***b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:*** |  |
| ***'4. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi."*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 119</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(18 bis) L'articolo 119 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 119 | "Articolo 119 |
| Indicazioni obbligatorie | Indicazioni obbligatorie |
| 1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 ***e*** 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: | 1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15***,*** 16, ***18 e 19,*** commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: |
| a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II; | a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II; |
| b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: | b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: |
| i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" ***e*** | i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta"; |
| ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; | ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; |
| c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; | c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; |
| d) l'indicazione della provenienza; | d) l'indicazione della provenienza; |
| e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; | e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; |
| f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati ***e*** | f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati; |
| g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero. | g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero. |
|  | ***g bis) la dichiarazione nutrizionale, il cui contenuto può essere limitato al solo valore energetico; e*** |
|  | ***g ter)*** ***l'elenco degli ingredienti.*** |
| 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta. | 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta. |
| 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi: | 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi: |
| a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a); | a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a); |
| b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura. | b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura. |
|  | ***3 bis. Per garantire un'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera g bis), il valore energetico:*** |
|  | ***a) è espresso mediante numeri e parole o simboli, in particolare il simbolo (E) per l'energia;*** |
|  | ***b) calcolato utilizzando il coefficiente di conversione di cui all'Allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011;*** |
|  | ***c) è espresso sotto forma di valori medi in kcal definiti sulla base:*** |
|  | ***i) dell'analisi del vino da parte del produttore; o*** |
|  | ***ii) di un calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati, sulla base dei valori medi di vini tipici e caratteristici;*** |
|  | ***d) è espresso per 100 ml. Il valore energetico può inoltre essere espresso per unità di consumo, facilmente riconoscibili dal consumatore, a condizione che sia quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia indicato il numero di unità contenute nell'imballaggio.*** |
|  | ***3 ter. In deroga al paragrafo 1, lettera g ter), l'elenco degli ingredienti può essere indicato con mezzi diversi dall'etichetta incollata sulla bottiglia o altro contenitore, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.*** |
|  | ***3 quater. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi.*** |
|  | ***3 quinquies. Gli operatori che volontariamente desiderano comunicare ai consumatori le calorie dei prodotti vitivinicoli di una campagna di commercializzazione che ha inizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad applicare l'articolo 119 nella sua integrità.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(19 bis) È inserita la lettera seguente:*** |
|  | ***f bis) termini relativi alla conservazione delle risorse genetiche vitivinicole;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 20</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 122 – paragrafo 1 – lettere b, c e d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(20) All'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:*** | ***soppresso*** |
| ***a) alla lettera b), il punto ii) è soppresso;*** |  |
| ***b) alla lettera c) è aggiunto il seguente punto iii):*** |  |
| ***"iii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso.";*** |  |
| ***c) alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:*** |  |
| ***"i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 122</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(20 bis) L'articolo 122 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 122 | "Articolo 122 |
| Poteri delegati | Poteri delegati |
| 1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti: | 1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti: |
| a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione; | a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione; |
| b) le indicazioni obbligatorie, in particolare: | b) le indicazioni obbligatorie, in particolare: |
| i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso; | i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso; |
| ***ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;*** |  |
| iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative; | iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative; |
| iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli ***e*** | iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli; |
| v) le disposizioni relative all'uso delle lingue; | v) le disposizioni relative all'uso delle lingue; ***e*** |
|  | ***v bis) le disposizioni relative all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter);*** |
|  |  |
| c) le indicazioni facoltative, in particolare: | c) le indicazioni facoltative, in particolare: |
| i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso; | i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso; |
| ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative; | ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative; |
|  | ***ii bis) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;*** |
| d) la presentazione, in particolare: | d) la presentazione, in particolare: |
| i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche; | i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia ***e determinati dispositivi di chiusura*** e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche; |
| ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura; | ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura; |
| iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione; | iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione; |
| iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue; | iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue; |
|  | ***Entro 18 mesi da... [data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta gli atti delegati di cui alla lettera b), punto v bis).*** |
| 2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti. | 2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti. |
| 3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009. | 3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009. |
| 4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione. | 4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21 – lettera b bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 125 – titolo</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***b bis) all'articolo 125, il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| Accordi nel settore dello zucchero | "Accordi nel settore ***della barbabietola da zucchero e della canna da*** zucchero |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III, del presente regolamento.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21 – lettera b ter (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 126 – titolo</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***b ter) all'articolo 126, il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| Comunicazione dei prezzi ***di mercato dello zucchero*** | Comunicazione dei prezzi ***nei mercati*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III, del presente regolamento. Si propone, inoltre, di includere l'etanolo negli obblighi di comunicazione dei prezzi, dato che l'etanolo costituisce un mercato fondamentale per l'equilibrio del mercato dello zucchero.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 21 – lettera b quater (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 126 – comma 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***b quater) all'articolo 126 il primo comma è sostituito dal seguente:*** |
| La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero ***bianco*** o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato. | "La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato ***della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero nonché sul mercato*** dello zucchero ***e dell'etanolo***, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero ***o di etanolo*** o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero ***o dell'etanolo***. Queste informazioni sono trattate in modo riservato."; |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento mira a inserire in modo chiaro i termini "barbabietola da zucchero" e "canna da zucchero", al fine di tenere conto dell'attuale situazione del mercato e del diritto derivato, conformemente alla definizione del settore dello zucchero di cui all'allegato I, parte III, del presente regolamento. Si propone, inoltre, di includere l'etanolo ai fini degli obblighi di comunicazione dei prezzi, dato che l'etanolo costituisce un mercato fondamentale per l'equilibrio del mercato dello zucchero.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 148</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 bis) L'articolo 148 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 148 | "Articolo 148 |
| Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
| 1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2. | 1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2. |
| Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. | Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. |
| Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo. | Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo. |
| 1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. | 1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. |
| Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale. | Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale. |
| 2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis: | 2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis: |
| a) è stipulato/a prima della consegna; | a) è stipulato/a prima della consegna; |
| b) è stipulato/a per iscritto; e | b) è stipulato/a per iscritto; e |
| c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: | c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: |
| i) il prezzo da pagare alla consegna, che: | i) il prezzo da pagare alla consegna, che: |
| – è fisso ed è stabilito nel contratto, o | – è fisso ed è stabilito nel contratto, o |
| – è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato***;*** | – è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori ***obiettivi dei costi di produzione e*** di mercato, ***di facile accesso e comprensibili,*** che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato***.*** |
|  | ***A tal fine, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il paragrafo 1 possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare, allo scopo di determinarli in qualsiasi momento;*** |
| ii) il volume di latte crudo che può ***e/***o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; | ii) il volume di latte crudo che può o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne***. Non potranno essere stabilite clausole penali per inadempimenti mensili;*** |
| iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; | iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; |
| iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; | iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; |
| v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e | v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e |
| vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. | vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. |
| 3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). | 3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). |
| 4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. | 4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. |
| In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi: | In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi: |
| a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire: | a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire: |
| i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna; | i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna; |
| ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; | ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; |
| b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. | b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. |
| Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c). | Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c). |
| 5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. | 5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate. |
| 6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | 6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 149</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 ter) L'articolo 149 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 149 | "Articolo 149 |
| Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
| 1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma. | 1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma. |
| 2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo: | 2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo: |
| a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori; | a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori; |
| b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti; | b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti; |
| c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: | c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: |
| i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***3,5 %*** della produzione totale dell'Unione | i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***4,5 %*** della produzione totale dell'Unione, |
| ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e | ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e |
| iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; | iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; |
| d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; | d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; |
| e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e | e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e |
| f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative. | f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative. |
| 3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro. | 3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro. |
| 4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori. | 4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori. |
| 5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili. | 5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili. |
| 6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. | 6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. |
| Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. | Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. |
| Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.) | Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.) |
| 7. Ai fini del presente articolo: | 7. Ai fini del presente articolo: |
| a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; | a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; |
| b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. | b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. |
| 8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6. | 8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [22](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=GA#src.E0022) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). | [22](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=GA#src.E0022) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 150</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 quater) L'articolo 150 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 150 | "Articolo 150 |
| Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta | Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta |
| 1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo ***3***, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo ***215***, paragrafo ***3***, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. | 1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo ***1***, ***o dell'articolo 161,*** paragrafo 1, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo ***157, paragrafo 1,*** o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
| 2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. | 2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio***, o dei loro rappresentanti,*** che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
| 3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio. | 3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio. |
| 4. Le norme di cui al paragrafo 1: | 4. Le norme di cui al paragrafo 1: |
| a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda; | a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda; |
| b) hanno effetto solo sul prodotto in questione; | b) hanno effetto solo sul prodotto in questione; |
| c) possono essere rese vincolanti per un massimo di ***tre*** anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1; | c) possono essere rese vincolanti per un massimo di ***cinque*** anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1; |
| d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1; | d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1; |
| e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione; | e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione; |
| f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione; | f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione; |
| g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile; | g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile; |
| h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori; | h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori; |
| i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato; | i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato; |
| j) non pregiudicano l'articolo 149. | j) non pregiudicano l'articolo 149. |
| 5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione. | 5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione. |
| 6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1. | 6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1. |
| 7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme. | 7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme. |
| 8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento. | 8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 151</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 quinquies) L'articolo 151 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 151 | "Articolo 151 |
| Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
| A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese. | A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese ***e il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra prodotti agricoli biologici e non biologici. Se il primo acquirente è una cooperativa, il prezzo medio viene comunicato al termine della campagna di commercializzazione di cui all'articolo 6, lettera c), punto v).*** |
|  | ***Le informazioni relative al prezzo medio si considerano riservate e l'autorità competente garantisce che i prezzi medi specifici applicati dai singoli operatori economici o i loro nomi non siano pubblicati.*** |
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori: | Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori: |
| a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione; | a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione; |
| b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. | b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. |
| Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma. | Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo ***e il prezzo medio*** di cui al primo comma. |
| La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 152</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 sexies) L'articolo 152 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 152 | "Articolo 152 |
| Organizzazioni di produttori | Organizzazioni di produttori |
| 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che: | 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che: |
| a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2; | a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2; |
| b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività: | b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività: |
| i) trasformazione comune; | i) trasformazione comune; |
| ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; | ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; |
| iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; | iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; |
| iv) organizzazione comune del controllo di qualità; | iv) organizzazione comune del controllo di qualità; |
| v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; | v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; |
| vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; | vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; |
| vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; | vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; |
| viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo; | viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo; |
| c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: | c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: |
| i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; | i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; |
| ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; | ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; |
| iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; | iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; |
| iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; | iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; |
| v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; | v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; |
| vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; | vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; |
| vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; | vii) provvedere alla gestione ***e alla valorizzazione*** dei sottoprodotti***, dei flussi residui*** e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità ***nonché stimolare la circolarità***; |
| viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; | viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; |
| ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; | ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; |
| x) gestire i fondi di mutualizzazione ***di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo33, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013***; | x) gestire i fondi di mutualizzazione; |
| xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi. | xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi. |
| 1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. | 1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. |
| Le attività di cui al primo comma possono avere luogo: | Le attività di cui al primo comma possono avere luogo: |
| a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE; | a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE; |
| b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori; | b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori; |
| c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi; | c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi; |
| d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma; | d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma; |
| e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto. | e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto. |
| Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse. | Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse. |
| 1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. | 1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
| 1 quater. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. | 1 quater. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. |
| Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. | Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. |
| Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione. | Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione. |
| Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.) | Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.) |
| 2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2. | 2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2. " |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 153</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 septies) L'articolo 153 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 153 | "Articolo 153 |
| Statuto delle organizzazioni di produttori | Statuto delle organizzazioni di produttori |
| 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: | 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: |
| a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; | a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; |
| b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; | b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse ***o quando determinati prodotti dei produttori associati sono identificati con precisione e destinati a usi diversi***; |
| c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici. | c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici. |
| 2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: | 2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: |
| a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a); | a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a); |
| b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori; | b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori; |
| c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; | c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese***, nonché dei suoi conti e del suo bilancio***; |
| d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; | d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; |
| e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno; | e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno; |
| f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. | f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. |
| 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. | 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 154</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 octies) L'articolo 154 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 154 | "Articolo 154 |
| Riconoscimento delle organizzazioni di produttori | Riconoscimento delle organizzazioni di produttori |
| 1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che: | 1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che: |
| a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c); | a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c); |
| b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro; | b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. ***Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni marginali***; |
| c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta; | c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta; |
| d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. | d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. |
| 1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento. | 1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento. |
| 2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152. | 2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152. |
| 3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020. | 3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020. |
| 4. Gli Stati membri: | 4. Gli Stati membri: |
| a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; | a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; |
| b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo; | b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo; |
| c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; | c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; |
| d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente. | d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 156</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 nonies) L'articolo 156 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 156 | "Articolo 156 |
| Associazioni di organizzazioni di produttori | Associazioni di organizzazioni di produttori |
| 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori. | 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori ***e/o di associazioni di organizzazioni di produttori*** riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori. |
| 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1. | 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 157</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 decies) L'articolo 157 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 157 | "Articolo 157 |
| Organizzazioni interprofessionali | Organizzazioni interprofessionali |
| 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che: | 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che: |
| a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori; | a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori; |
| b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; | b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; |
| c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi ***dei*** loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi: | c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi ***di tutti i*** loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi: |
| i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale; | i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale; |
| ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato; | ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato; |
| iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; | iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; |
| iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione; | iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione; |
| v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; | v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato. ***Questi contratti tipo possono coinvolgere due o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, e possono contenere indicatori pertinenti e indici economici definiti a partire dai costi di produzione pertinenti e dalla loro evoluzione, tenendo anche conto delle categorie di prodotto e dei loro diversi sbocchi sul mercato, degli indicatori di valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari osservati sui mercati e delle relative variazioni, nonché criteri legati alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità e al contenuto del disciplinare di produzione;*** |
| vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione; | vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione; |
| vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, ***e*** alla protezione dell'ambiente; | vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, alla protezione dell'ambiente, ***alle azioni in ambito climatico nonché alla salute e al benessere degli animali***; |
| viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali; | viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali; |
| ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione; | ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione; |
| x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; | x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; |
| xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; | xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; |
| xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose; | xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose; |
| xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno; | xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno; |
| xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti; | xiv) contribuire alla gestione ***e allo sviluppo di iniziative di valorizzazione*** dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti; |
| xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ***ai sensi dell'articolo 172 bis***, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra ***di loro*** di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; | xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra ***gli operatori della filiera*** di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; |
|  | ***xv bis) stabilire clausole tipo per l'equa compensazione dei costi sostenuti dagli agricoltori per soddisfare requisiti di natura non giuridica in materia di ambiente, clima e salute e benessere degli animali, compresi i metodi per calcolare tali costi;*** |
| xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale. | xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale***, o a promuovere la prevenzione e il controllo fitosanitari, anche attraverso l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione***; |
|  | ***xvi bis) contribuire a migliorare la trasparenza delle relazioni commerciali nei vari stadi della filiera, in particolare definendo e attuando norme tecniche, nonché monitorandone il rispetto da parte degli operatori del settore.*** |
| 1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento. | 1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento. |
| 2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno. | 2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno. |
| ***3. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:*** |  |
| ***a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*** |  |
| ***b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);*** | ***"*** |
| ***c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:*** |  |
| ***i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;*** |  |
| ***ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;*** |  |
| ***iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;*** |  |
| ***iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;*** |  |
| ***v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;*** |  |
| ***vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;*** |  |
| ***vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;*** |  |
| ***viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;*** |  |
| ***ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;*** |  |
| ***x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e*** |  |
| ***xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;*** |  |
| ***xii) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; e*** |  |
| ***xiii) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.*** |  |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 158 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 undecies) Nel capo III, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 158 bis*** |
|  | ***Associazioni di organizzazioni interprofessionali*** |
|  | ***Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni interprofessionali riconosciute.*** |
|  | ***Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione interprofessionale.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento mira a introdurre nel regolamento n. 1308/2013 la possibilità di riconoscere le associazioni di organizzazioni interprofessionali, seguendo l'esempio delle associazioni di organizzazioni di produttori.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 158 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 duodecies) Nel capo III, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 158 ter*** |
|  | ***Organizzazioni transnazionali di produttori e loro associazioni transnazionali e organizzazioni interprofessionali transnazionali*** |
|  | ***1. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali comprendono anche le organizzazioni transnazionali di produttori, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali transnazionali riconosciute in virtù del presente articolo.*** |
|  | ***2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:*** |
|  | ***a) "organizzazione transnazionale di produttori", un'organizzazione di produttori in cui le aziende dei produttori aderenti sono situate in più di uno Stato membro;*** |
|  | ***b) "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori", un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;*** |
|  | ***c) "organizzazione interprofessionale transnazionale", qualsiasi organizzazione interprofessionale i cui aderenti esercitano un'attività di produzione, di trasformazione o di commercializzazione di prodotti che rientrano nelle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.*** |
|  | ***3. La Commissione si pronuncia in merito al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali.*** |
|  | ***Le norme generali per il riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 158 e le norme specifiche di riconoscimento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui agli articoli 161 e 163 si applicano mutatis mutandis.*** |
|  | ***4. Lo Stato membro in cui un'organizzazione transnazionale di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o dispone di una produzione commercializzabile con un volume o un valore significativi o lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione interprofessionale transnazionale, nonché gli altri Stati membri in cui sono stabiliti gli aderenti a detta organizzazione o associazione, trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie a consentirle di verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento e le forniscono tutta l'assistenza amministrativa necessaria.*** |
|  | ***5. La Commissione e lo Stato membro di cui al paragrafo 4 mettono a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento mira a codificare nell'atto di base le regole che riguardano le organizzazioni transnazionali riconosciute (organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali) di cui al regolamento delegato (UE) 2016/232. Apporta tuttavia una modifica importante, concedendo alla Commissione il potere di decidere riguardo a tali organizzazioni transnazionali, dal momento che i principi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il riconoscimento di tali entità non si sono dimostrati validi.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 terdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 160</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 terdecies) L'articolo 160 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 160 | "Articolo 160 |
| Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo | Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo |
| Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii). | ***1.*** Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii). |
| Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori. | ***1 bis.*** Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori. |
|  | ***In deroga al primo comma, laddove l'organizzazione lo autorizzi nel suo statuto, i soci produttori possono:*** |
|  | ***a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;*** |
|  | ***b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti in questione;*** |
|  | ***c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.*** |
|  | ***2. La percentuale di produzione in termini di volume o di valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore che i soci produttori commercializzano al di fuori dell'organizzazione di produttori non supera la percentuale stabilita dall'atto delegato di cui all'articolo 173 del presente regolamento.*** |
|  | ***Gli Stati membri, tuttavia, possono fissare una percentuale inferiore di produzione che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori rispetto a quella indicata nell'atto delegato di cui al primo comma, ma non inferiore al 10 %.*** |
|  | ***3. In caso di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o laddove i soci produttori commercializzino la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori a cui aderiscono, la percentuale di produzione che i soci produttori commercializzano al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1 bis, non supera la percentuale fissata dall'atto delegato di cui all'articolo 173 del presente regolamento in termini di volume o di valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore.*** |
|  | ***Gli Stati membri, tuttavia, possono fissare una percentuale inferiore di produzione che tali soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori rispetto a quella indicata nell'atto delegato di cui al primo comma, ma non inferiore al 10 %.*** |
| Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze. | Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 163</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 quaterdecies) L'articolo 163 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 163 | "Articolo 163 |
| Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
| 1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni: | 1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni: |
| a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3; | a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3; |
| b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; | b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; |
| c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a); | c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a); |
| d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. | d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
| 2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3. | 2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3. |
| 3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri: | 3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri: |
| a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; | a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; |
| b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; | b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; |
| c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; | c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; |
| d) revocano il riconoscimento se***:*** | d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; |
| ***i)*** i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; |  |
| ***ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;*** |  |
| ***iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 210, paragrafo 2, lettera a);*** |  |
| e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente. | e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quindecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 164</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 quindecies) L'articolo 164 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 164 | "Articolo 164 |
| Estensione delle regole | Estensione delle regole |
| 1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. | 1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. |
| 2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. | 2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. |
| 3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta: | 3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta: |
| a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola: | a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola: |
| i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure | i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure |
| ii) almeno due terzi negli altri casi e | ii) almeno due terzi negli altri casi e |
| b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati. | b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati. |
| Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii). | Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii). |
| Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola. | Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola. |
| 4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità: | 4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità: |
| a) conoscenza della produzione e del mercato; | a) conoscenza della produzione e del mercato; |
| b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; | b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; |
| c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale; | c) stesura di contratti tipo ***e clausole di ripartizione del valore ed equa compensazione***, compatibili con la normativa unionale; |
| d) commercializzazione; | d) commercializzazione; |
| e) tutela ambientale; | e) tutela ambientale; |
| f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti; | f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti; |
| g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche; | g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche; |
| h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica; | h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica; |
| i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti; | i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti; |
| j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente; | j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente; |
| k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; | k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; |
| l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti; | l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti; |
| m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare; | m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare; |
| n) gestione dei sottoprodotti. | n) gestione ***e valorizzazione*** dei sottoprodotti; |
|  | ***n bis)*** ***definizione, attuazione e controllo del rispetto di norme tecniche che consentano di valutare con precisione le caratteristiche del prodotto.*** |
| Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. | Tali regole non danneggiano altri operatori***, compresi i produttori biologici,*** dello Stato membro interessato o dell'Unione ***né vi impediscono l'ingresso di nuovi operatori,*** e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. |
|  | ***4 bis. Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 222 del presente regolamento inteso ad autorizzare la non applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli accordi e alle decisioni di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente regolamento, detti accordi e decisioni possono essere estesi secondo le condizioni previste dal presente articolo.*** |
|  | ***4 ter. Se lo Stato membro estende le norme di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata prevede misure proporzionate tese a garantire il rispetto delle norme degli accordi resi obbligatori per estensione.*** |
| 5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. | 5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. |
| 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo. | 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo."; |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 165</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 sexdecies) L'articolo 165 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 165 | "Articolo 165 |
| Contributi finanziari dei produttori non aderenti | Contributi finanziari dei produttori non aderenti |
| Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese ***direttamente*** occasionate dall'esecuzione delle attività ***in parola***. | Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano ***nella pratica*** di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese occasionate dall'esecuzione ***di una o più*** delle attività ***di cui all'articolo 164, paragrafo 4***. ***I bilanci dettagliati relativi all'esecuzione di tali attività sono messi a disposizione in modo trasparente affinché tutti gli operatori economici o i gruppi contribuenti li possano esaminare, indipendentemente dalla loro affiliazione all'organizzazione. ";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 septdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 166 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 septdecies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 166 bis*** |
|  | ***Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta diversi da formaggi, vini e prosciutto*** |
|  | ***1. Fatti salvi gli articoli 150, 167 e 172, su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un di gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli diversi da formaggi, vini e prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.*** |
|  | ***2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.*** |
|  | ***Tale accordo è concluso tra:*** |
|  | ***a) almeno due terzi dei produttori di detto prodotto o della materia prima utilizzata per la produzione di detto prodotto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e*** |
|  | ***b) se del caso, almeno due terzi dei trasformatori di tale prodotto agricolo che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prodotto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.*** |
|  | ***In casi debitamente giustificati in cui i livelli di rappresentatività di cui alle lettere a) e/o b) del presente paragrafo non possano essere raggiunti nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 o qualora la determinazione di detti livelli ponga problemi pratici, gli Stati membri possono stabilire norme nazionali per fissare livelli adeguati di rappresentatività nonché le modalità di consultazione per un accordo preventivo tra le parti.*** |
|  | ***3. Le norme di cui al paragrafo 1:*** |
|  | ***a) si applicano solo alla regolazione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di detto prodotto alla domanda;*** |
|  | ***b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;*** |
|  | ***c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate al termine di detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;*** |
|  | ***d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle suddette norme;*** |
|  | ***e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;*** |
|  | ***f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;*** |
|  | ***g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;*** |
|  | ***h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;*** |
|  | ***i) contribuiscono al mantenimento della qualità (anche in termini di salute) e/o allo sviluppo del prodotto in questione.*** |
|  | ***4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.*** |
|  | ***5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.*** |
|  | ***6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.*** |
|  | ***7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o se ritiene che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 octodecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 167 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 octodecies) Al titolo II, capo III, sezione 4, è inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 167 bis*** |
|  | ***Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dell'olio di oliva*** |
|  | ***1. Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune nel settore dell'olio di oliva, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l'offerta.*** |
|  | ***Tali norme sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:*** |
|  | ***a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;*** |
|  | ***b) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;*** |
|  | ***c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto che sarebbe altrimenti disponibile.*** |
|  | ***2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite la loro pubblicazione integrale in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro interessato.*** |
|  | ***3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Inclusione di un nuovo articolo al fine di poter applicare al settore dell'olio d'oliva un meccanismo analogo a quello del settore vitivinicolo di cui all'articolo 167, che consentirebbe di soddisfare le esigenze specifiche del settore migliorando la sua capacità di autoregolazione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 168</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 novodecies) L'articolo 168 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 168 | "Articolo 168 |
| Relazioni contrattuali | Relazioni contrattuali |
| 1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2: | 1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2: |
| a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti; e/o | a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti; e/o |
| b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo. | b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo. |
| 1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo. | 1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo. |
| Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale. | Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale. |
| 2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari. | 2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari. |
| Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. | Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. |
| 3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque. | 3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque. |
| 4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis: | 4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis: |
| a) è stipulato/a prima della consegna; | a) è stipulato/a prima della consegna; |
| b) è stipulato/a per iscritto; e | b) è stipulato/a per iscritto; e |
| c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: | c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: |
| i) il prezzo da pagare alla consegna, che:— è fisso ed è stabilito nel contratto, o— calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; | i) il prezzo da pagare alla consegna, che: — è fisso ed è stabilito nel contratto, o— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori ***obiettivi dei costi di produzione e*** di mercato, ***di facile accesso e comprensibili***, che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati***. A tal fine, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il paragrafo 1 possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare, allo scopo di determinarli in qualsiasi momento***; |
| ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne; | ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne; |
| iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; | iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; |
| iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; | iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; |
| v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli evi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. | v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli evi) le norme applicabili in caso di forza maggiore. |
| 5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c). | 5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c). |
| 6. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi: | 6. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi: |
| a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; | a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; |
| b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. | b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. |
| Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c). | Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c). |
| 7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo. | 7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo. |
| 8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. | 8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. |
| Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 vicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 172 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 vicies) All'articolo 172, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui ***all'articolo 7, paragrafo 1,*** lettera ***c), del regolamento (UE) n. 1151/2012***. | '2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto***, o dei loro rappresentanti,*** nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui ***alla medesima*** lettera. |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'articolo 150 prevede che i produttori possano essere rappresentati, ma la formulazione del paragrafo 2 potrebbe lasciar intendere che i trasformatori possano non essere rappresentati. Si tratta di una regola problematica per le filiere che contano numerosi stabilimenti di trasformazione. La previsione di rappresentanti unicamente per i produttori di formaggio e non per i trasformatori sembra essere frutto di una dimenticanza.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 unvicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 172 bis</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 unvicies) L'articolo 172 bis è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 172 bis | "Articolo 172 bis |
| Ripartizione del valore | Ripartizione del valore |
| Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime. | Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente ***nonché una o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione,*** possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.***";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 duovicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 172 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 duovicies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 172 ter*** |
|  | ***Ripartizione del valore relativo a prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta*** |
|  | ***Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta a norma del diritto dell'Unione europea, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e gli operatori dei diversi stadi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione all'interno del settore possono concordare clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 tervicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 173 – paragrafo 1 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 tervicies) All'articolo 173, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** |
| b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo ***2***, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; | b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo ***1 bis***, ***secondo comma, fissando le percentuali di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo nonché le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 bis a cui si applicano tali percentuali,*** la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; |
|  | ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quatervicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 176 – paragrafo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 quatervicies) All'articolo 176, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione. | 3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione. ***Tutte le informazioni relative ai richiedenti raccolte dagli Stati membri al momento del rilascio dei titoli sono comunicate mensilmente alla Commissione.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Sebbene l'articolo 177 attribuisca importanti prerogative alla Commissione, questa non sembra farvi ricorso sistematicamente. Le informazioni saranno raccolte una sola volta, senza creare complessità amministrativa per gli utenti. La Commissione sarà inoltre invitata a proporre procedure che sfruttino pienamente le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ridurre l'onere per gli utenti e ottimizzare l'uso delle informazioni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quinvicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 177 – paragrafo 2 – lettera d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 quinvicies) All'articolo 177, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La lettera d) è soppressa per ragioni di coerenza con la soppressione, richiesta dalla Commissione, dell'articolo 189 relativo alle importazioni di canapa e di semi di canapa.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 sexvicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 182– paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 sexvicies) All'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:*** |
|  | ***"b bis) se il volume delle importazioni in un dato anno a tassi preferenziali concordati tra l'Unione e i paesi terzi nel quadro di accordi di libero scambio supera un certo livello ("volume dell'esposizione sui mercati").";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento propone un nuovo criterio per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione previsto dall'accordo OMC che permette di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli che le importazioni possono avere sul mercato dell'Unione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 septvicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 septvicies) All'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera:*** |
|  | ***"b ter) se i paesi terzi non rispettano gli standard dell'Unione in materia fitosanitaria e di benessere degli animali.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È necessario promuovere una maggiore reciprocità negli scambi con i paesi terzi in ambito fitosanitario.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 octovicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 octovicies) All'articolo 182, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*** |
| ***Il*** volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. | ***"Il*** volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. ***Esso è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione delle dimensioni del mercato dell'Unione. Il prezzo limite è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione dei mercati mondiali e dei costi di produzione.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento propone che i prezzi e i volumi limite notificati più di 20 anni fa siano aggiornati alla luce dell'evoluzione delle dimensioni del mercato (riduzione del consumo di carne, Brexit e passaggio a un mercato a 27 Stati membri). Va ricordato che l'articolo 182 consente di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che possono derivare da tali importazioni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 novovicies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 novovicies) All'articolo 182, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:*** |
|  | ***"Il volume dell'esposizione sui mercati è determinato sulla base delle importazioni a tassi preferenziali, espresse in percentuale del livello totale di esposizione commerciale sostenibile per le filiere interessate.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento propone un nuovo criterio per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione che permette di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli che tali importazioni possono avere sul mercato dell'Unione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 tricies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 184 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 tricies) All'articolo 184, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: | ***"2.*** I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: |
| a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"); | a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"); |
| b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo"); | b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo"); |
| c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati"). | c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati"). |
|  | ***d) un metodo che consenta la ripartizione a una varietà di operatori, anche tenendo conto delle norme sociali e ambientali pertinenti, come le convenzioni fondamentali dell'OIL, e degli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'aggiunta di questo metodo dovrebbe incoraggiare l'amministrazione dei contingenti tariffari tenendo conto di una varietà di operatori, invece di privilegiare gli operatori più grandi, e la presa in considerazione delle norme sociali e ambientali nella distribuzione di tali contingenti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 untricies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 188 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 untricies) Al capo III è aggiunto il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 188 bis*** |
|  | ***Importazione di prodotti agricoli e agroalimentari da paesi terzi*** |
|  | ***I prodotti agricoli e agroalimentari possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano norme e obblighi di produzione conformi a quelli adottati, segnatamente negli ambiti della tutela dell'ambiente e della salute, per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione o ottenuti da tali prodotti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme di conformità applicabili agli operatori in materia di importazione, tenendo conto degli accordi di reciprocità con i paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 23</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 189</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(23) L'articolo 189 è soppresso;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 206</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 bis) L'articolo 206 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 206 | ***"Articolo*** 206 |
| Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura | Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura |
| Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli. | Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli. |
| Per garantire il funzionamento del mercato interno e ***l'applicazione uniforme*** delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione ***in stretta collaborazione***. | Per garantire il funzionamento del mercato interno e ***l'interpretazione e applicazione uniformi*** delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ***collaborano strettamente e, nei limiti del possibile, coordinano le loro azioni allorché*** applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione. |
| Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici. | Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 207</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 ter) L'articolo 207 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 207 | ***"Articolo*** 207 |
| Mercato rilevante | Mercato rilevante |
| La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative: | La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative: |
| a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati; | a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal ***cliente e dal*** consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati; |
| b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse. | b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.***"; "*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 208</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 quater) L'articolo 208 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 208 | ***"Articolo*** 208 |
| Posizione dominante | Posizione dominante |
| Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. | Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei ***fornitori, dei*** clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 210</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 quinquies) L'articolo 210 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 210 | ***"Articolo*** 210 |
| Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute | Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute |
| 1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, ***il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate*** all'articolo 157, paragrafo 1, ***e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3,*** lettera c***,***) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento. | 1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, ***che sono necessarie al conseguimento degli obiettivi elencati*** all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento. |
|  | ***Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo 1 si applicano senza che occorra una previa decisione in tal senso. Tuttavia, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.*** |
| 2. ***Il paragrafo 1 si applica a condizione che:*** | 2. ***L'articolo 101,*** paragrafo1 ***TFUE non*** si applica ***agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che riguardano attività diverse dagli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento*** a condizione che: |
| a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e | a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e |
| b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione. | b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione. |
| Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo ***1*** sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. | Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo ***2*** sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. |
| 3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo ***1 non possono avere*** effetto ***prima che sia*** trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). | 3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo ***2 hanno*** effetto ***una volta*** trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). |
| 4. Sono ***dichiarati*** in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: | 4. Sono in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: |
| a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; | a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; |
| b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati; | b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati; |
| c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale; | c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale; |
| d) comportano ***la fissazione*** di prezzi o ***di quote***; | d) comportano ***l'obbligo*** di ***applicare*** prezzi o ***volumi fissi***; |
| e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. | e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |
| 5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), ***constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1***, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. | 5. Se ***constata che le condizioni previste per l'applicazione del paragrafo 1 o***, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), ***le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, o hanno cessato di esserlo***, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che ***in futuro*** l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. |
| La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui ***al paragrafo*** 1. | La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui ***ai paragrafi*** 1 ***o 2***. |
| 6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. | 6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. |
| 7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | 7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 210 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 sexies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 210 bis*** |
|  | ***Iniziative verticali per la sostenibilità*** |
|  | ***1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi verticali, alle decisioni e alle pratiche concordate relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, volti ad applicare norme ambientali o sulla salute o sul benessere degli animali più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che i vantaggi per il pubblico interesse apportati da tali norme siano superiori rispetto agli svantaggi per i consumatori e che impongano solo restrizioni indispensabili al conseguimento del loro obiettivo.*** |
|  | ***2. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 a condizione che:*** |
|  | ***a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e*** |
|  | ***b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.*** |
|  | ***Qualora la Commissione accerti che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 septies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 214 bis </Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 septies) L'articolo 214 bis è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 214 bis | ***"Articolo*** 214 bis |
| Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia | Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia |
| Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal ***2014*** al ***2020***, a concedere aiuti nazionali che***, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994,*** ha concesso nel ***2013*** ai produttori, purché: | Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal ***2021*** al ***2027***, a concedere aiuti nazionali che ha concesso nel ***2020*** ai produttori, purché: |
| a) l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo ***e, nel 2020***, ***non sia superiore al 30 % dell'importo concesso nel 2013***; ***e*** | a) l'importo ***totale*** dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo, ***e***; |
| b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati. | b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati. |
| La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229***, paragrafo 2 o 3,*** del presente regolamento. | La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del presente regolamento. ***";*** |

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 octies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Parte IV – Capo II bis (nuovo) – articolo 218 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 octies) Nella parte IV sono aggiunti il seguente capo e il seguente articolo:*** |
|  | ***"Capo II bis*** |
|  | ***Trasparenza dei mercati dei prodotti agricoli*** |
|  | ***Articolo 218 bis*** |
|  | ***Osservatorio europeo dei mercati agricoli*** |
|  | ***1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e di tutte le autorità pubbliche e facilitare la constatazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, la Commissione istituisce un Osservatorio europeo dei mercati agricoli (di seguito "l'Osservatorio").*** |
|  | ***2. L'Osservatorio si occupa almeno dei seguenti settori agricoli definiti all'articolo 1, paragrafo 1:*** |
|  | ***a) cereali;*** |
|  | ***b) zucchero, barbabietola da zucchero e canna da zucchero;*** |
|  | ***c) olio di oliva;*** |
|  | ***d) ortofrutticoli;*** |
|  | ***e) prodotti vitivinicoli;*** |
|  | ***f) latte e prodotti lattiero-caseari;*** |
|  | ***g) carni bovine;*** |
|  | ***h) carni suine;*** |
|  | ***i) carni ovine e caprine;*** |
|  | ***j) carni di pollame.*** |
|  | ***3. L'Osservatorio raccoglie i dati statistici e le informazioni necessari alla formulazione di analisi e studi riguardanti:*** |
|  | ***a) la produzione e l'approvvigionamento;*** |
|  | ***b) i meccanismi di formazione dei prezzi e, per quanto possibile, dei margini di profitto in tutta la filiera agroalimentare dell'Unione e degli Stati membri;*** |
|  | ***c) le tendenze dell'evoluzione dei prezzi e, per quanto possibile, dei margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare dell'Unione e degli Stati membri e in tutti i settori agricoli e agroalimentari;*** |
|  | ***d) le previsioni di mercato a breve e medio termine;*** |
|  | ***e) l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nel territorio dell'Unione.*** |
|  | ***L'Osservatorio elabora ogni anno una relazione contenente gli elementi di cui al primo comma e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.*** |
|  | ***4. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 dalle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli o da altri operatori coinvolti nel commercio di prodotti agricoli e le comunicano all'Osservatorio.*** |
|  | ***Tali informazioni si considerano riservate e l'Osservatorio garantisce che i prezzi specificamente applicati dai vari operatori economici o i loro nomi non siano pubblicati.*** |
|  | ***La Commissione può adottare atti di esecuzione che istituiscono un sistema di notifica e comunicazione ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 nonies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 218 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 nonies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 218 ter*** |
|  | ***Meccanismo di allarme rapido per le turbative di mercato e soglie di allarme*** |
|  | ***1. L'Osservatorio istituisce un meccanismo di allarme rapido e soglie di allarme e notifica al Parlamento europeo e al Consiglio se la soglia di allarme pertinente viene superata, le minacce di turbativa dei mercati causate, in particolare, da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o da altri eventi e circostanze con effetti simili.*** |
|  | ***Le soglie di allarme sono definite:*** |
|  | ***a) se il prezzo medio ponderato di mercato è inferiore al [XX %] del prezzo medio rilevato per [X] settimane consecutive dopo aver eliminato i riferimenti più alti e più bassi per i prezzi settimanali o per [X] mesi consecutivi nel caso del prezzo mensile;*** |
|  | ***b) se il prezzo medio ponderato di mercato è superiore al [XX %] del prezzo medio rilevato per [X] settimane consecutive dopo aver eliminato i riferimenti più alti e più bassi per i prezzi settimanali o per [X] mesi consecutivi nel caso del prezzo mensile.*** |
|  | ***Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della notifica dell'Osservatorio, la Commissione illustra al Parlamento europeo e al Consiglio la situazione del mercato del prodotto interessato, le cause della turbativa del mercato e, eventualmente, le misure che possono essere adottate, in particolare quelle previste alla parte II, titolo I, capo I del presente regolamento, e/o agli articoli 219, 219 bis, 220, 221 e 222, o ne giustifica l'assenza.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 decies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 219</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 decies) L'articolo 219 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 219 | Articolo 219 |
| ***Misure*** per contrastare le turbative del mercato | ***"Misure*** per contrastare ***e gestire*** le turbative del mercato |
| 1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE ***e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti***. | 1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE. |
| Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228. | Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228. |
| Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato. | Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato. |
| Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o ***prevedere restituzioni all'esportazione***, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi. | Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento ***e di altre misure previste al capo III, articoli da 39 a 63, del regolamento sui piani strategici della PAC***, o ***rafforzare i controlli all'importazione***, oppure sospendere ***o adeguare*** i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi. ***Esse possono anche riguardare l'adeguamento del regime di entrata nel settore degli ortofrutticoli attraverso la consultazione con i paesi terzi che esportano verso l'Unione.*** |
| 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2. | 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2. |
| Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2. | Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2. |
| 3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | 3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 undecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 219 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 undecies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 219 bis*** |
|  | ***Regime di riduzione del volume*** |
|  | ***1. In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento concedendo un aiuto ai produttori di un settore specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, in un periodo determinato, riducono la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.*** |
|  | ***Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace di tale regime, gli atti delegati stabiliscono:*** |
|  | ***a) il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello dell'Unione nel quadro del regime di riduzione;*** |
|  | ***b) la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;*** |
|  | ***c) l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e le relative modalità di finanziamento;*** |
|  | ***d) i criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;*** |
|  | ***e) le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.*** |
|  | ***2. Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda da parte del produttore, presentata nello Stato membro in cui il produttore è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.*** |
|  | ***Gli Stati membri possono decidere che le domande per ricevere aiuti alla riduzione della produzione siano presentate, a nome dei produttori, da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite in conformità del diritto nazionale e/o da singoli produttori. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 duodecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 219 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 duodecies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 219 ter*** |
|  | ***Misure atte a stabilizzare la produzione in periodi di gravi turbative del mercato*** |
|  | ***1. Se la Commissione ha adottato atti delegati ai sensi dell'articolo 219 bis, laddove i gravi squilibri del mercato sembrano destinati a perdurare o peggiorare, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento relativamente alle misure di cui all'articolo 219 bis tramite l'imposizione di un prelievo a tutti i produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che aumentano la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:*** |
|  | ***a) nello stesso periodo definito all'articolo 219 bis per motivi imperativi debitamente giustificati;*** |
|  | ***b) in un nuovo periodo di riduzione, se la partecipazione dei produttori di cui all'articolo 219 bis non è stata sufficiente a riequilibrare il mercato.*** |
|  | ***2. Nell'attuazione della misura di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'andamento dei costi di produzione, soprattutto dei costi di fattori produttivi.*** |
|  | ***3. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento, conformemente all'articolo 227, intesi a stabilire:*** |
|  | ***a) l'importo e le condizioni che disciplinano il prelievo imposto ai produttori che aumentano i loro volumi o la quantità durante il periodo di riduzione;*** |
|  | ***b) le specifiche condizioni di attuazione e la complementarietà di tale regime al regime di riduzione del volume di produzione di cui all'articolo 219 bis.*** |
|  | ***4. Tali misure possono essere accompagnate, se necessario, da altre misure previste dal presente regolamento, in particolare quelle indicate all'articolo 222.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 terdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Parte V – Capo I – Sezione 4 – titolo</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 terdecies) Nella sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| ***Accordi*** e decisioni ***durante i periodi di*** grave squilibrio sui ***mercati*** | ***"Accordi*** e decisioni ***per prevenire turbative dei mercati e far fronte a un*** grave squilibrio sui ***mercati";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 quaterdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 222</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 quaterdecies) L'articolo 222 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 222 | ***"Articolo*** 222 |
| Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE | Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE |
| 1. ***Durante i periodi*** di ***grave squilibrio*** sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie: | 1. ***Al fine di evitare le turbolenze*** di ***mercato e di far fronte ai gravi squilibri*** sui mercati, la Commissione***, conformemente all'articolo 219,*** può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie: |
| a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti; | a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti; |
| b) trasformazione e trattamento; | b) trasformazione e trattamento; |
| c) ammasso da parte di operatori privati; | c) ammasso da parte di operatori privati; |
| d) misure di promozione comuni; | d) misure di promozione comuni; |
| e) accordi sui requisiti di qualità; | e) accordi sui requisiti di qualità; |
| f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione; | f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione; |
| g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione. | g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione. |
| In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. |
|  | ***1 bis. Gli accordi e le decisioni adottati a norma del paragrafo 1 da organizzazioni di produttori riconosciute o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute possono essere estesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 164, alle condizioni stabilite dallo Stato membro. L'estensione delle regole non può eccedere il periodo di cui al paragrafo 3.*** |
| 3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi. | 3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi. |
| La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. | La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 quindecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 223 – paragrafo 1 – comma 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(26 quindecies) All'articolo 223, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*** |
| ***Le*** informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi. | ***"Le*** informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, ***dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e*** delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La revisione delle direttive che assicurano la regolamentazione dei mercati finanziari europei implica l'obbligo per la Commissione e le autorità nazionali di cooperare con le autorità finanziarie.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 sexdecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 223 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 sexdecies) All'articolo 223, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:*** |
|  | ***"Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza del mercato e nel rispetto della riservatezza aziendale, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, misure che impongano agli operatori dei mercati con una trasparenza particolarmente bassa di effettuare le loro operazioni attraverso una piattaforma elettronica di scambio.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'articolo 223 conferisce alla Commissione importanti prerogative per migliorare la trasparenza sui mercati. Seguendo l'esempio del regolamento EMIR n. 648/2012 per i mercati finanziari, le autorità di regolamentazione dei mercati agricoli avranno la possibilità di imporre che le transazioni OTC opache siano effettuate tramite piattaforme elettroniche di scambio.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>155</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 27</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 225 – lettere da a a d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(27) All'articolo 225, le lettere da a) a d) sono soppresse;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>156</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 225</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(27 bis) L'articolo 225 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 225 | ***"Articolo*** 225 |
| Relazioni obbligatorie della Commissione | Relazioni obbligatorie della Commissione |
| La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: | La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: |
| ***a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari;*** |  |
| b) ***entro il 30 giugno 2014 ed*** entro il ***31 dicembre 2018***, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo ***152, paragrafo 3*** e dell'articolo 157***, paragrafo 3***, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate; | b) ***ogni quattro anni e per la prima volta*** entro il ***30 giugno 2022***, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo ***161*** e dell'articolo 157, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate; |
| ***c) entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola;*** |  |
| d) entro il 31 dicembre ***2017***, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e ***degli articoli 169, 170 e 171 nei settori interessati***; | d) entro il 31 dicembre ***2021, e successivamente ogni tre anni***, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e ***dell'articolo 152***; |
|  | ***d bis) entro il 30 giugno 2021, sulla strategia della Commissione per utilizzare efficacemente le disposizioni contenute nel regolamento per prevenire e gestire le crisi sui mercati agricoli interni che potrebbero insorgere a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione;*** |
|  | ***d ter) entro il 31 dicembre 2021, sugli osservatorii del mercato istituiti a norma dell'articolo 218 bis e le risposte della Commissione alle loro notifiche e l'uso degli strumenti di gestione delle crisi, in particolare conformemente agli articoli 219, 219 bis, 219 ter, 220, 221 e 222;*** |
|  | ***d quater) entro il 31 dicembre 2021, sulle potenzialità delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per modernizzare i rapporti della Commissione con le autorità nazionali e le imprese, al fine di garantire in particolare una maggiore trasparenza dei mercati;*** |
| e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2; | e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2; |
| f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole. | f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>157</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato I – parte IX – tabella 1 – riga 9 bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(28 bis) Nell'allegato I, parte IX, dopo la riga "ex 07 09" nella tabella è inserita la nuova riga seguente:*** |
|  | ***"0709 60 99*** |
|  | ***Altri peperoncini (peperoncino rosso – peperoncino dolce)";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>158</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 28 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato I – parte XXIII bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(28 ter) All'allegato I, è aggiunto la seguente parte:*** |
|  | ***"Parte XXIII bis*** |
|  | ***Prodotti di genetica animale*** |
|  | ***01012100 – Cavalli, riproduttori di razza pura*** |
|  | ***010221 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura*** |
|  | ***01022110 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura (giovenche)*** |
|  | ***01022190 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura (diversi da 01012110 e 01012130)*** |
|  | ***01023100 – Bufali, riproduttori di razza pura*** |
|  | ***01029020 – Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, diversi da 010221 e 01023100*** |
|  | ***01031000 – Animali vivi della specie suina, riproduttori di razza pura*** |
|  | ***01041010 – Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura*** |
|  | ***01051111 - Pollame della specie Gallus domesticus: pulcini femmine per la selezione e la riproduzione, galline di razza ovaiola*** |
|  | ***01051119 - Pollame della specie Gallus domesticus: pulcini femmine per la selezione e la riproduzione diverse da 01051111*** |
|  | ***04071100 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di pollame della specie Gallus domesticus*** |
|  | ***040719 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, diverse da 04071100*** |
|  | ***04071911 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di tacchino o d'oca*** |
|  | ***04071919 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di pollame non della specie Gallus domesticus e non di tacchino o d'oca*** |
|  | ***04071990 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, non di pollame*** |
|  | ***05111000 – Sperma bovino*** |
|  | ***05119985 – Prodotti animali non nominati né compresi altrove, diversi da 05111000 (compreso sperma di mammiferi diversi da bovini, ovuli ed embrioni di mammiferi)";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>159</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato II – parte IX</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(29 bis) All'allegato II, la parte IX è sostituita dalla seguente:*** |
| 1. Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110 CE del Consiglio anche per quanto riguarda le principali varietà di miele. | "1. Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110 CE del Consiglio anche per quanto riguarda le principali varietà di miele. |
| 2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline. | 2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline. |
|  | ***2 bis) Per "cera d'api" si intende una sostanza costituita esclusivamente dalla secrezione delle ghiandole ceripare delle api operaie della specie Apis Mellifera e utilizzata nella costruzione dei nidi d'ape.*** |
|  | ***2 ter) Per "pappa reale" si intende la miscela di secrezioni delle ghiandole ipofaringee e mandibolari delle api operaie, senza alcun additivo. Tale sostanza costituisce il nutrimento delle regine, allo stadio larvale e allo stadio adulto. È un prodotto fresco, puro, naturale e non trattato. Si tratta di un alimento grezzo e naturale, non trasformato (ad eccezione della filtrazione) e privo di additivi. Il colore, il sapore e la composizione chimica della pappa reale sono determinati dall'assorbimento e dalla trasformazione operata dalle api nutrite con i due seguenti tipi di alimenti durante il periodo della produzione di pappa reale:*** |
|  | ***Tipo 1: pappa prodotta da api nutrite elusivamente con miele, nettare e polline;*** |
|  | ***Tipo 2: pappa reale prodotta da api nutrite con miele, nettare, polline e altri alimenti (proteine, carboidrati).*** |
|  | ***2 quater) Per "propoli" si intende una resina di origine esclusivamente naturale e vegetale, raccolta dalle api operaie della specie Apis Mellifera da alcune fonti vegetali, alla quale è aggiunta la loro stessa secrezione (principalmente cera e secrezione salivare). Questa resina è utilizzata principalmente come protezione dell'alveare.*** |
|  | ***2 quinquies) Per "granuli di polline (pellet)" si intendono grani accumulati di polline raccolto dalle api operaie della specie Apis Mellifera, compattato dalle zampe posteriori con l'ausilio di miele e/o di nettare e con la secrezione dell'ape. Rappresentano la fonte proteica della colonia e costituiscono un prodotto naturale, privo di additivi e raccolto all'entrata dell'alveare.*** |
|  | ***2 sexies) Per "polline d'ape" o "pane d'ape" si intendono i grani di polline immagazzinati dalle api nelle celle del favo e che subiscono un trattamento naturale che conduce alla presenza di enzimi e del microbiota commensale. Ѐ utilizzato dalle api nutrici per nutrire la covata. Non può contenere additivi ad eccezione della cera delle celle del favo.*** |
|  | ***2 septies) Per "veleno d'ape" si intende la secrezione della ghiandola del veleno dell'ape usato dalle api per difendersi dagli aggressori dell'alveare. ";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>160</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 30 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato III – parte B – sezione 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***b) Nella parte B, la sezione I è soppressa;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>161</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte I – titolo</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(31 bis) All'allegato VII, parte I, il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| PARTE I | ***"PARTE*** I |
| Carni di bovini di età inferiore a dodici mesi | Carni di bovini ***e di ovini*** di età inferiore a dodici ***mesi";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>162</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 31 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte I – sezione II</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(31 ter) All'allegato VII, parte I, la sezione II è sostituita dalla seguente:*** |
| II. Classificazione dei bovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione | "II. Classificazione dei bovini ***e degli ovini*** di età inferiore a 12 mesi alla macellazione |
| Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti: | Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti: |
| (A) Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi | (A) Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi |
| Lettera di identificazione della categoria: V; | Lettera di identificazione della categoria: V; |
| (B) Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi | (B) Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi |
| Lettera di identificazione della categoria: Z. | Lettera di identificazione della categoria: Z. |
|  | ***Al momento della macellazione tutti gli ovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti: categoria A - carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi*** |
|  | ***Lettera di identificazione della categoria: A.*** |
| Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio32. | Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini ***e gli ovini*** o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio32. |
|  | ***Le condizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, registrata anteriormente al 29 giugno 2007.*** |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| [32](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN#src.E0041) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1). | [32](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN#src.E0041) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1). ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>163</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 31 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte I – sezione III – punto 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(31 quater) All'allegato VII, parte I, sezione III, è aggiunto il seguente paragrafo:*** |
|  | ***"1 bis. Le carni ottenute da ovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la seguente denominazione di vendita, oppure con le seguenti denominazioni di vendita, stabilite per ciascuno Stato membro:*** |
|  | ***Paese di commercializzazione*** |
|  | ***Denominazioni di vendita da utilizzare: agnello.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>164</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 31 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte I – sezione III – punto 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(31 quinquies) All'allegato VII, parte I, sezione III, il punto 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato. | "3. Le denominazioni di vendita per la categoria ***bovina*** V ***e la categoria ovina A***, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato. |
| In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi. | In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi. |
|  | ***Analogamente, il termine "agnello" non è utilizzato in una denominazione di vendita né indicato sull'etichettatura di carni ottenute da ovini di età superiore a dodici mesi. ";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=FR#E0041)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>165</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 31 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte I bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(31 sexies) All'allegato VII, è aggiunta la seguente parte:*** |
|  | ***"PARTE I bis*** |
|  | ***Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carni*** |
|  | ***Ai fini della presente parte dell'allegato VII, per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue.*** |
|  | ***I termini relativi alle carni e i nomi che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per le carni e i tagli di carne sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.*** |
|  | ***Per "preparazioni di carni" si intendono le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o che sono state sottoposte a trattamenti che non modificano la struttura muscolo-fibrosa interna della carne a sufficienza da eliminare le caratteristiche delle carni fresche.*** |
|  | ***Per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.*** |
|  | ***I nomi che rientrano nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne sono riservati esclusivamente ai prodotti contenenti carne. Tali denominazioni comprendono, ad esempio:*** |
|  | ***- bistecca;*** |
|  | ***- salsiccia;*** |
|  | ***- scaloppina;*** |
|  | ***- burger;*** |
|  | ***- hamburger.*** |
|  | ***I prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame definiti nel regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>166</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (18) ***Il termine "dealcolizzato" può essere utilizzato congiuntamente al*** nome ***dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e*** di ***cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il*** prodotto ***soddisfi le seguenti condizioni***: | (18) ***"Vino dealcolizzato" o "... dealcolizzato" (preceduto dal*** nome ***della categoria*** di ***prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua produzione) indica un*** prodotto ***che***: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>167</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***ai processi specificati*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e | b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***alle condizioni specificate*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>168</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (19) ***Il termine "parzialmente dealcolizzato" può essere utilizzato congiuntamente al*** nome ***dei prodotti vitivinicoli*** di ***cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il*** prodotto ***soddisfi le seguenti condizioni***: | (19) ***"Vino parzialmente dealcolizzato" o "… parzialmente dealcolizzato" (preceduto dal*** nome ***della categoria*** di ***prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua produzione) indica un*** prodotto ***che***: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>169</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***ai processi specificati*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e | b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***alle condizioni specificate*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>170</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera c</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| c) ha un titolo alcolometrico totale superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai processi indicati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo titolo alcolometrico totale iniziale."; | c) ha un titolo alcolometrico totale ***inferiore a 8,5 % vol. e*** superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai processi indicati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo titolo alcolometrico totale iniziale."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>171</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte III – punto 5</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(32 bis) All'allegato VII, parte III, il punto 5 è sostituito dal seguente:*** |
| 5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti. | "5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti. |
|  | ***Tali denominazioni sono inoltre protette da:*** |
|  | ***a) qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, della denominazione;*** |
|  | ***i) in relazione a prodotti comparabili o prodotti presentati come sostituibili che non rispettano la corrispondente definizione;*** |
|  | ***ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione;*** |
|  | ***b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la composizione o la natura vera del prodotto o servizio è indicata o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "succedaneo" o "stile" o altre espressioni simili;*** |
|  | ***c) qualsiasi altra indicazione o pratica commerciale che possa indurre in errore il consumatore sulla vera natura o composizione del prodotto.*** |
| La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. | La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. ***"*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=FR#E0041)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>172</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – appendice I – punto 2 – lettera g</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(32 ter) All'allegato VII, appendice I, punto 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:*** |
| ***g***) in Romania, la ***zona*** di Podișul Transilvaniei; | ***"g***) in Romania, la ***regione viticola*** di Podișul Transilvaniei;***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>173</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – appendice I – punto 4 – lettera f</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(32 quater) All'allegato VII, appendice I, punto 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| ***f***) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: | ***"f***) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: |
| Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione ***viticola meridionale compresi i*** terreni ***sabbiosi e altre regioni vocate,*** | Dealurile Buzăului, ***Muntenia e Oltenia,*** Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione ***sabbiosa e altri*** terreni ***vocati del Sud del paese;";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>174</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato X – punto XI – punto 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(33 bis) All'allegato X, punto XI, il punto 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede una clausola di arbitraggio. | "1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede ***meccanismi di conciliazione e/o di mediazione e*** una clausola di arbitraggio. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>175</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 33 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato X – punto XI – punto 4 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(33 ter) All'allegato X, punto XI, è aggiunto il seguente punto:*** |
|  | ***"4 bis. Un'impresa saccarifera e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>176</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 33 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato XI</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(33 quater) L'allegato XI è soppresso.*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>177</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 33 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato XII</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(33 quinquies)*** ***L'allegato XII è soppresso.*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>178</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 33 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato XIII</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(33 sexies)*** ***L'allegato XIII è soppresso.*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>179</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto -1 (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(-1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** |
| ***b***) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione. | ***"b***) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione ***e, se del caso, del loro contribuito allo sviluppo sostenibile***. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1553162627344&uri=CELEX:32012R1151)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>180</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 2</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(2) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai fattori umani;";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>181</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(2 bis) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 5 | ***"Articolo*** 5 |
| Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche | Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche |
| 1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto: | 1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto: |
| a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; | a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; |
| b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi ***intrinseci*** fattori naturali e umani; e | b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; e |
| c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. | c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. |
| 2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: | 2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: |
| a) originario di un determinato luogo, regione o paese; | a) originario di un determinato luogo, regione o paese; |
| b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e | b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e |
| c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. | c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. |
| 3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: | 3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
| a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata; | a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata; |
| b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime; | b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime; |
| c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e | c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e |
| d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004. | d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004. |
| Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte. | Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte. |
| 4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine. | 4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine. |
| Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime. | Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime. |
| Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti. | Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1552998368854&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>182</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***2 ter) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. | "2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto ***e creare confusione con i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o razza in questione***. |
|  | ***Si tiene conto dei seguenti elementi:*** |
|  | ***a) l'uso effettivo della denominazione della varietà vegetale o razza animale nella descrizione di vendita;*** |
|  | ***b) l'omonimia che risulterebbe dalla registrazione;*** |
|  | ***c) l'estensione dell'uso della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona d'origine.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a rendere chiare le modalità di registrazione delle DOP/IGP quando la denominazione è in conflitto con il nome della razza e/o della varietà, piuttosto che attenersi esclusivamente al principio di non indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. La proposta è in linea con l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (CE) n. 1898/2006 del vecchio regolamento (CE) n. 510/2006.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>183</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 3</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(3) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>184</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 bis) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 7 | ***"Articolo*** 7 |
| Disciplinare | Disciplinare |
| 1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: | 1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: |
| a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; | a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; |
| b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; | b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; |
| c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3; | c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3; |
| d) gli elementi che ***dimostrano*** che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, ***paragrafo*** 1 ***o*** 2; | d) gli elementi ***di tracciabilità*** che ***permettono di attestare*** che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, ***paragrafi*** 1 ***e*** 2; |
| e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; | e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, ***del suo contributo allo sviluppo sostenibile,*** dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; |
| f) gli elementi che stabiliscono: | f) gli elementi che stabiliscono: |
| i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o | i) ***per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta,*** il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; ***i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione*** o ***di altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1;*** |
| ii) ***se del caso***, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2; | ii) ***per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta***, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2; |
| g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici; | g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici; |
| h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione. | h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione. |
| 2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. | 2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. |
| La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. | La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1552998368854&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>185</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 11 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(4 bis) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette. | "2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente***, se l'accordo lo prevede***. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1553006931263&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>186</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 12</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(4 ter) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 12 | ***"Articolo*** 12 |
| Nomi, simboli e indicazioni | Nomi, simboli e indicazioni |
| 1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. | 1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. |
| 2. Sono definiti simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. | 2. Sono definiti simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. |
| 3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell'etichettatura. | 3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura***, nel materiale pubblicitario e nei documenti relativi al prodotto interessato***. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo ***e in una posizione ben evidente, in modo che sia facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non deve essere in alcun caso nascosto, oscurato, danneggiato o interrotto da altri elementi scritti o illustrati o altri documenti intermedi***. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell'etichettatura. |
| 4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. | 4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. |
| 5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta. | 5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta. |
| 6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati. | 6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati. ***Per i prodotti di paesi terzi protetti in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente e non commercializzati con un nome iscritto nel registro, le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati non figurano nell'etichettatura.*** |
| 7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono i simboli dell'Unione. | 7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono i simboli dell'Unione. |
| La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. | La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1553006931263&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>187</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 5</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 13 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(5) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo 4:*** | ***soppresso*** |
| ***"4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico.";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>188</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 13</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 bis) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 13 | ***"Articolo*** 13 |
| Protezione | Protezione |
| 1. I nomi registrati sono protetti contro: | 1. I nomi registrati sono protetti contro: |
| a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; | a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare***, indebolire o sminuire*** la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; |
| b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; | b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; |
| c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; | c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; |
| d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. | d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. |
|  | ***d bis) qualsiasi registrazione, effettuata in malafede, di un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta.*** |
| Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b). | Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b). |
| 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche. | 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche. |
| 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. | 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. |
|  | ***3 bis. La protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai prodotti in transito ai sensi dell'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) n. 2017/625 introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti mediante una tecnica di comunicazione a distanza.*** |
| A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. | A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. |
| Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. | Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1553006931263&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>189</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 15 – paragrafi 1 e 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(6) L'articolo 15 è così modificato:*** | ***soppresso*** |
| ***a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*** |  |
| ***"Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";*** |  |
| ***b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*** |  |
| ***"Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>190</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 15</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(6 bis) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 15 | ***"Articolo*** 15 |
| Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette | Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette |
| 1. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che: | 1. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che: |
| a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o | a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o |
| b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). | b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). |
| 2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: | 2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: |
| a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione; | a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione; |
| b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. | b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. |
| Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. | Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. |
| 3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura. | 3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura. |
| 4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono ***la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro*** e che abbiano sollevato ***questo*** problema ***nella procedura nazionale di opposizione*** di ***cui all'articolo 49, paragrafo 3***. | 4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono ***l'avvio della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3,*** e che abbiano sollevato ***il*** problema ***nel quadro*** di ***tale procedura***. |
| Il primo comma si applica mutatis mutandis a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione. | Il primo comma si applica mutatis mutandis a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione. |
| I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2. | I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1553006931263&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>191</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 – paragrafo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(7 bis) All'articolo 18, il paragrafo 3 è soppresso;*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a rafforzare la protezione delle STG al fine di evitare che i prodotti con un nome simile che non rispettano il disciplinare di una STG registrata possano essere commercializzati e si approprino, pertanto, della reputazione dei prodotti STG registrati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>192</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 23 – paragrafo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(8 bis) All'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG». | ***"3.*** Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura, ***nel materiale pubblicitario e nei documenti relativi al prodotto interessato,*** fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo ***e in una posizione ben evidente, in modo che sia facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non deve essere in alcun caso nascosto, oscurato, danneggiato o interrotto da altri elementi scritti o illustrati o altri documenti intermedi.*** Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a evitare gli abusi attualmente constatati e propone che la denominazione protetta appaia in modo leggibile, visibile e che non sia presente alcun ostacolo che possa renderne difficile la lettura da parte del consumatore sull'etichetta dei prodotti, ma anche sui supporti di vendita a distanza, negli annunci pubblicitari e nei documenti di accompagnamento dei prodotti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>193</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 9</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 24 bis – comma 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Tali atti di esecuzione sono adottati ***senza applicare*** la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2."; | Tali atti di esecuzione sono adottati ***secondo*** la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2."; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a mantenere il rinvio al comitato degli Stati membri nel quadro della procedura di esame.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>194</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 33 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(9 bis) È inserito il seguente articolo 9 bis:*** |
|  | ***"Articolo 33 bis*** |
|  | ***Regole aggiuntive sull'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"*** |
|  | ***Gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di un prodotto che utilizza l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" se le sue norme di produzione non violano i requisiti di produzione ed etichettatura di un prodotto di montagna nel relativo paese, se esistenti.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>195</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 10</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 49 – paragrafo 8</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 8. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4. | 8. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una ***decisione finale dell'autorità nazionale competente su una*** domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>196</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 10</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 49 – paragrafo 9</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***9. Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di registrazione di cui all'articolo 50 fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di registrazione per la quale lo Stato membro ha adottato una decisione favorevole nell'ambito di una procedura nazionale conformemente al paragrafo 4.*** | ***soppresso*** |
| ***Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>197</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 11</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 50</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "Articolo 50 | "Articolo 50 |
| Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione | Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione |
| 1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che ***non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della*** procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato. | 1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che ***le domande ricevute in seguito alla*** procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato ***non contengano errori manifesti***. |
| L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. | L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. |
| La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. | La Commissione pubblica, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. |
| 2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: | 2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 per quanto riguarda le domande di registrazione relative al regime stabilito al titolo II, o le condizioni previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le domande relative al regime stabilito al titolo III, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: |
| a) le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare; | a) le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare; |
| b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare."; | b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>198</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 14</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 53 – paragrafi 2 e 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***[...]*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>199</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Articolo 53</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(14 bis) L'articolo 53 è sostituito dal seguente:*** |
| "Articolo 53 | "Articolo 53 |
| Modifica di un disciplinare | Modifica di un disciplinare |
| 1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare. | 1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare. |
| La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni. | La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni. |
| 2. ***Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare***, ***la relativa domanda*** di ***approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49*** a ***52***. | 2. ***Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione***, ***che richiedono una procedura*** di ***opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite*** a ***livello di Stato membro o di paese terzo***. |
|  | ***Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:*** |
|  | ***a) include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, dell'indicazione geografica protetta o della specialità tradizionale garantita;*** |
|  | ***b) rischia di alterare i legami di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le denominazioni di origine protetta e di cui all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni geografiche protette;*** |
|  | ***c) introduce modifiche del metodo di ottenimento o dell'uso delle materie prime e degli ingredienti che si discostano dalle pratiche e dagli usi tradizionali per le specialità tradizionali garantite;*** |
|  | ***d) comporta nuove restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.*** |
|  | ***Tutte le altre modifiche al disciplinare di un prodotto sono considerate modifiche ordinarie. Sono considerate modifiche ordinarie anche le modifiche temporanee che consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.*** |
|  | ***Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52.*** |
| ***Tuttavia, se*** le modifiche ***proposte*** sono ***minori, la Commissione approva o respinge*** la ***domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*** | Le modifiche ***ordinarie*** sono ***approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata*** la ***zona geografica del prodotto*** di ***cui trattasi e notificate alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le notificano alla Commissione***. |
| ***Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:*** |  |
| ***a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;*** |  |
| ***b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell'articolo 7, paragrafo 1;*** |  |
| ***c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;*** |  |
| ***d) riguarda la zona geografica delimitata; o*** |  |
| ***e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.*** |  |
| ***Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:*** |  |
| ***a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;*** |  |
| ***b) introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o*** |  |
| ***c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.*** |  |
| L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. | L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. |
|  | ***2 bis. L'articolo 15 si applica altresì alle domande di modifica dell'Unione e alle modifiche ordinarie di un disciplinare.*** |
| 3. Al fine di agevolare amministrativo di ***una domanda*** di ***modifica***, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento ***e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche***, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica. | 3. Al fine di agevolare ***l'iter*** amministrativo di ***modifiche dell'Unione o*** di ***modifiche ordinarie al disciplinare di un prodotto***, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica. |
|  | ***3 bis. La Commissione adotta orientamenti che stabiliscono criteri e una metodologia comune per l'applicazione dell'iter amministrativo per le modifiche dei disciplinari, sia dell'Unione che ordinarie, e per la conformità con esso, al fine di garantire la coerenza nell'applicazione delle modifiche ordinarie a livello nazionale. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione iniziale dell'efficacia dell'iter amministrativo per le modifiche dei disciplinari, sia dell'Unione che ordinarie, al fine di valutare l'impatto e la coerenza dell'attuazione della riforma a livello nazionale. A seguito della valutazione, la Commissione presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.*** |
| La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. | La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica ***e alla notifica delle modifiche ordinarie alla Commissione***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2. ***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&qid=1553006931263&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>200</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 15</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1151/2012</DocAmend2>

<Article2>Allegato I – parte I – trattino 22 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***- cera d'api.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>201</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 3 | ***"Articolo*** 3 |
| Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati | Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati |
| 1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie: | 1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie: |
| a) vini aromatizzati; | a) vini aromatizzati; |
| b) bevande aromatizzate a base di vino; | b) bevande aromatizzate a base di vino; |
| c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. | c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. |
|  | ***c bis) prodotti vitivinicoli aromatizzati dealcolizzati.";*** |
| 2. Il vino aromatizzato è una bevanda: | 2. Il vino aromatizzato è una bevanda: |
| a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato II, parte IV, punto 5, nonché all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»; | a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato II, parte IV, punto 5, nonché all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»; |
| b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale; | b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale; |
| c) con eventuale aggiunta di alcole; | c) con eventuale aggiunta di alcole; |
| d) con eventuale aggiunta di coloranti; | d) con eventuale aggiunta di coloranti; |
| e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; | e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; |
| f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; | f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; |
| g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol. | g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol. |
| 3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda: | 3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda: |
| a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»; | a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»; |
| b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale; | b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale; |
| c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II; | c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II; |
| d) con eventuale aggiunta di coloranti; | d) con eventuale aggiunta di coloranti; |
| e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; | e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; |
| f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; | f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; |
| g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol. | g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol. |
| 4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda: | 4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda: |
| a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»; | a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»; |
| b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale; | b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale; |
| c) alla quale non è stato aggiunto alcole; | c) alla quale non è stato aggiunto alcole; |
| d) con eventuale aggiunta di coloranti; | d) con eventuale aggiunta di coloranti; |
| e) con eventuale aggiunta di edulcoranti; | e) con eventuale aggiunta di edulcoranti; |
| f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol. | f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol. |
|  | ***4 bis. Ai fini del presente regolamento, un "prodotto vitivinicolo aromatizzato dealcolizzato" viene considerato una bevanda:*** |
|  | ***a) ottenuta alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 o 4;*** |
|  | ***b) che è stata sottoposta a un trattamento di dealcolizzazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013;*** |
|  | ***c) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 0,5 % vol.*** |
|  | ***4 ter. Le pratiche enologiche di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017, si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&qid=1553072283950&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>202</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(4) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.";*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>203</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(4 bis) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Articolo*** 5 | ***"Articolo*** 5 |
| Denominazioni di vendita | Denominazioni di vendita |
| 1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all'allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. | 1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all'allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
| 2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l'utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall'allegato II. | 2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l'utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall'allegato II. |
| 3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita. | 3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita. |
| 4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica protetta ai sensi del ***presente regolamento***. | 4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica ***di un prodotto vitivinicolo aromatizzato*** protetta ai sensi del ***regolamento (UE) n. 1151/2012***. |
| 5. Fatto salvo l'articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli. | 5. Fatto salvo l'articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli. |
|  | ***5 bis. Quando i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono destinati all'esportazione verso paesi terzi, gli Stati membri possono consentire denominazioni di vendita diverse da quelle di cui all'allegato II se tali denominazioni sono richieste dalla legislazione del paese terzo in questione. Le denominazioni di vendita possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.*** |
|  | ***5 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II al presente regolamento per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute dei consumatori o le esigenze di informazione dei consumatori.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&qid=1553072283950&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>204</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 ter) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:*** |
|  | ***"3 bis) L'annata può figurare sulle etichette dei prodotti purché il prodotto vitivinicolo rappresenti almeno il 75 % del volume totale e purché almeno l'85 % delle uve utilizzate per ottenere tali prodotti siano state raccolte nell'anno in questione.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>205</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 quater) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 7 bis*** |
|  | ***Dichiarazione nutrizionale*** |
|  | ***1. La dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che può limitarsi al solo valore energetico, è riportata sull'etichetta.*** |
|  | ***2. Il valore energetico è:*** |
|  | ***a) espresso mediante numeri e parole o simboli, in particolare il simbolo (E) per l'energia;*** |
|  | ***b) calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011;*** |
|  | ***c) espresso sotto forma di valori medi in kcal definiti sulla base:*** |
|  | ***i) dell'analisi del prodotto vitivinicolo aromatizzato da parte del produttore;*** |
|  | ***ii) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.*** |
|  | ***d) espresso per 100 ml. Il valore energetico può inoltre essere espresso per unità di consumo, facilmente riconoscibili dal consumatore, a condizione che sia quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia indicato il numero di unità contenute nell'imballaggio. ";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>206</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 quinquies) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 7 ter*** |
|  | ***Elenco degli ingredienti*** |
|  | ***1. L'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è indicato sull'etichetta, o tramite supporti diversi rispetto all'etichetta, incollati sulla bottiglia o altro contenitore, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti può non figurare insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.*** |
|  | ***2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per precisare ulteriormente le norme sull'indicazione dell'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La Commissione adotta gli atti delegati entro 18 mesi da … [la data di entrata in vigore del presente regolamento].";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>207</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato I – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(7 bis) All'allegato I, punto 1, lettera a), è inserito il punto seguente:*** |
|  | ***"iii bis) bevande spiritose (non più dell'1 % del volume totale).";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>208</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato I – punto 2 – lettera f</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(7 ter) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| ***f***) qualsiasi altra sostanza ***glucidica*** naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati. | ***"f***) qualsiasi altra sostanza naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>209</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato II – parte A – punto 3 – trattino 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(7 quater) All'allegato II, parte A, punto 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:*** |
| – al quale ***è stato*** aggiunto alcole, ***e*** | – al quale ***può essere*** aggiunto alcole, ***e";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&qid=1553072283950&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>210</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato II – parte B – punto 8 – trattino 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(7 quinquies) All'allegato II, parte B, punto 8, il primo trattino è sostituito dal seguente:*** |
| – ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, | – ottenuta esclusivamente da vino rosso ***e/***o vino bianco,***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0251&qid=1553072283950&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>211</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato II – parte C bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(7 sexies) All'allegato II è aggiunta la seguente parte:*** |
|  | ***"Part C bis*** |
|  | ***PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI DEALCOLIZZATI*** |
|  | ***1) Prodotto vitivinicolo aromatizzato dealcolizzato o ... dealcolizzato (preceduto dal nome del prodotto vitivinicolo aromatizzato utilizzato per la sua produzione).*** |
|  | ***Prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>212</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma -1 (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 22 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Al capo V è aggiunto il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 22 bis*** |
|  | ***Accordi interprofessionali*** |
|  | ***1. In deroga agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, operante in una regione ultraperiferica, sia considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno o più dei prodotti specificati, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo di un anno, con possibilità di rinnovo, nei confronti degli altri operatori, siano essi singoli operatori economici o meno, attivi nella regione ultraperiferica interessata e non aderenti all'organizzazione.*** |
|  | ***2. Quando le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta sono estese in conformità del paragrafo 1, e le attività disciplinate da tali regole sono di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono connesse a prodotti destinati esclusivamente al mercato locale della regione ultraperiferica in questione, lo Stato membro può decidere, previa consultazione dei soggetti interessati, che singoli operatori economici o gruppi di operatori non aderenti all'organizzazione, ma che operano sul mercato in questione, siano tenuti a versare all'organizzazione in tutto o in parte i contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui tali contributi siano destinati a coprire i costi direttamente connessi alla conduzione delle attività in questione.*** |
|  | ***3. Lo Stato membro informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira ad adeguare alla realtà delle regioni ultraperiferiche le disposizioni per l'estensione delle regole interprofessionali. Tali organizzazioni sono operatori essenziali per lo sviluppo dei settori ultraperiferici, i cui mercati sono esposti alle variazioni dei prezzi. Tali organizzazioni svolgono azioni di raccolta o di diffusione dei dati e i contributi raccolti nel quadro di tali accordi dovrebbero poter essere estesi dallo Stato membro a tutti i prodotti agricoli immessi sul mercato locale, indipendentemente dalla loro origine.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>213</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo ***massimo*** pari a: | 2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo pari a: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>214</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| – per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***267 580 000*** EUR. | – per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***278,41 milioni di*** EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>215</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| – per le Azzorre e Madera: ***102 080 000*** EUR. | – per le Azzorre e Madera: ***106,21 milioni di*** EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>216</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| – per le isole Canarie: ***257 970 000*** EUR. | – per le isole Canarie: ***268,42 milioni di*** EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>217</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| – per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***25*** 900 000 EUR. | – per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***26*** 900 000 EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>218</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| – per le Azzorre e Madera: ***20*** ***400*** 000 EUR. | – per le Azzorre e Madera: ***21*** ***200*** 000 EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>219</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| – per le isole Canarie: ***69*** ***900*** 000 EUR. | – per le isole Canarie: ***72*** ***700*** 000 EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>220</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***L'articolo 32, paragrafo 4, è così modificato:*** |
| 4. ***Nelle analisi***, ***negli*** studi e ***nelle valutazioni effettuate nell'ambito degli accordi commerciali*** e ***della politica agricola comune***, ***la Commissione include un capitolo specifico, sempreché si tratti*** di ***una materia che riveste particolare interesse*** per ***le regioni ultraperiferiche***. | ***"4.*** ***Prima di avviare negoziati commerciali che possono*** ***avere implicazioni sull'agricoltura delle regioni ultraperiferiche***, ***l'Unione realizza*** studi***, analisi*** e ***valutazioni d'impatto delle possibili conseguenze di tali negoziati*** e ***adegua il suo mandato negoziale***, ***al fine di tener conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche e*** di ***evitare qualsiasi impatto negativo in queste regioni. La Commissione adotta per tali studi e valutazioni d'impatto i criteri definiti in materia dall'ONU.";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>221</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 229/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23***000 000*** EUR. | 2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23***,93 milioni di*** EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>222</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 229/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 – paragrafo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a ***6 830 000*** EUR."; | 3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a ***7,11 milioni di*** EUR."; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>223</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. I vini immessi sul mercato o etichettati prima dell'attuazione delle disposizioni applicabili e che non sono conformi alle specifiche del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento riguarda i vini etichettati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, in particolare, la parte relativa ai nuovi obblighi in materia di etichettatura.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>224</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis), l'articolo 119, paragrafo 3 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano a decorrere dal ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>225</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter), e l'articolo 119, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano a decorrere dall'inizio della seconda campagna di commercializzazione completa dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 122, lettera v bis), del regolamento (UE) n. 1308/2013.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>226</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 – comma 2 quater (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***L'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 251/2014 si applica a decorrere da … [18 mesi dopo … [la data di entrata in vigore del presente regolamento].*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>227</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 – comma 2 quinquies (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***L'articolo 7 ter del regolamento (UE) n. 251/2014 si applica a decorrere dall'inizio della seconda campagna di commercializzazione completa successiva alla data di entrata in vigore dell'atto delegato indicato in tale articolo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>228</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 7 bis*** |
|  | ***Entro il 30 giugno 2021, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che estende le regole relative all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli alle altre bevande alcoliche.*** |

</Amend></RepeatBlock-Amend>

MOTIVAZIONE

Non è all'altezza delle sfide il progetto di riforma della politica agricola comune (PAC) proposta dalla Commissione. Dal 2014 la crisi del reddito agricolo colpisce la maggior parte della produzione e incide in modo leggermente maggiore sul ricambio generazionale della popolazione agricola. I consumatori europei non hanno mai attribuito così tanta importanza al cibo che mettono in tavola e non riescono a comprendere perché l'Unione non si adoperi maggiormente per garantire la qualità dei prodotti e la dignità di chi li produce.

È giunto il momento di fare il punto sui miti degli anni '90, quando l'orientamento al mercato fu elevato a idolo della PAC, mentre non era mai stata così forte la concentrazione monopolistica della fornitura di fattori produttivi per l'agricoltura, dell'agroalimentare e della distribuzione. In un momento in cui il multilateralismo perde colpi e cede il passo a una guerra commerciale senza precedenti, l'Unione deve darsi un'autonomia strategica e ritrovare gli attributi della sua sovranità alimentare, altrimenti tale mancanza di efficacia spianerà sempre di più la strada a coloro che vogliono rimettere in discussione la costruzione europea.

Senza illudersi di poter concludere i negoziati prima della fine del mandato, a causa di un avvio troppo tardivo e delle incertezze sul prossimo quadro finanziario pluriennale, il relatore ha deciso di utilizzare la proposta della Commissione, che si presenta molto debole, al fine di portare avanti l'idea della necessità di un'ampia revisione del regolamento OCM che lo trasformerebbe in un vero e proprio regolamento per la gestione delle crisi agricole.

Alla luce dei nostri impegni internazionali è necessario porre un termine alle sovvenzioni all'esportazione, come proposto dalla Commissione. Allo stesso tempo, non esportare più gli squilibri del nostro mercato interno presuppone di disporre realmente di strumenti d'azione atti a gestire le crisi. Tali strumenti sono già presenti nel regolamento e la riforma del 2013 ne ha permesso il rafforzamento. Nel 2016 l'introduzione del sostegno alla riduzione volontaria della produzione di latte ha dimostrato che tale tipo di strumento è efficace e può ottenere consenso nell'Unione. Tuttavia, occorre migliorare la reattività per ciò che riguarda la mobilitazione degli strumenti al servizio di un vero e proprio orientamento del mercato comune e a tale obiettivo contribuirà la revisione della riserva per le crisi proposta dalla Commissione. Il relatore è del parere che non si tratti di limitare le prerogative della Commissione e ripristinare l'attivazione automatica degli strumenti, proprio il contrario: è necessario responsabilizzare la Commissione consentendole, come a qualunque altra autorità di gestione, di elaborare una strategia d'azione nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che costituirà la base per il dialogo con il Parlamento e con il Consiglio.

È opportuno che l'intervento pubblico (ammasso pubblico) continui a costituire una rete di sicurezza utilizzata, qualora non rimangano altri mezzi, nel momento in cui i prezzi sono nettamente inferiori al loro livello di equilibrio. Potrebbero, tuttavia, essere mobilitati altri strumenti al fine di evitare la costituzione di scorte eccessive. Il relatore propone che la maggior parte della produzione ammissibile all'aiuto fornito dall'ammasso privato possa anche beneficiare della rete di sicurezza pubblica. Propone inoltre un nuovo criterio di attivazione dei dazi addizionali all'importazione al fine di consentire un nuovo aggiornamento dei prezzi e dei volumi di attivazione rimasti immutati da più di vent'anni.

Al fine di avviare l'elaborazione della strategia d'azione della Commissione in materia di gestione delle crisi, il relatore chiede che vengano redatte due relazioni: la prima relativa alle risposte che dovranno essere fornite in caso di crisi post Brexit; la seconda riguardante la caratterizzazione dei diversi tipi di crisi che possono colpire i mercati agricoli.

L'intera PAC non può essere rimandata agli Stati membri e ai piani strategici nazionali. La Commissione deve continuare a svolgere la sua funzione di garante dell'integrità del mercato comune di fronte alle crisi. In particolare, senza un miglioramento significativo delle condizioni retributive degli agricoltori tramite una migliore regolamentazione dei mercati in grado di dare sicurezza agli agricoltori nel quadro della transizione ambientale, la PAC continuerà a essere inefficace in termini ambientali e rispetto ai cambiamenti climatici.

Il relatore sostiene l'orientamento della Commissione per una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri e degli agricoltori, in particolare attraverso il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori. Ciò non deve tuttavia realizzarsi a scapito delle regioni e la Commissione deve definire il suo ruolo nella gestione pubblica delle crisi allo scopo di conseguire una buona complementarità con la gestione privata dei rischi assicurata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Le soluzioni di tipo finanziario, come le assicurazioni e i fondi di mutua assistenza, non possono sostituire l'intervento pubblico in quanto esse non possono fornire alcun aiuto in caso di persistente depressione dei mercati o di mercati colpiti da disfunzioni dovute agli squilibri dei poteri negoziali.

Al fine di proseguire il percorso verso la responsabilizzazione degli attori economici, il relatore propone, in continuità con l'importante lavoro svolto dal Parlamento nel corso dei negoziati sul regolamento omnibus, di eliminare le incertezze che ancora sussistono in merito alle possibilità offerte agli agricoltori di organizzarsi meglio, in linea con la causa "Endives" (causa relativa all'indivia). Il relatore chiede, in compenso, la soppressione dell'articolo 222, noto come "pro-cartello", poiché non è accettabile l'autorizzazione, sebbene temporanea, di cartelli al fine porre rimedio alle conseguenze di un'eccessiva deregolamentazione.

Il relatore propone di estendere le disposizioni relative al controllo dell'offerta, attualmente in vigore per formaggi, prosciutti e vino, a tutta la produzione a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, nonché a tutti i prodotti aventi un marchio ufficiale di qualità (marchio) e a qualsiasi nuova menzione riservata facoltativa e supplementare collegata in particolare alla salute.

Se meglio organizzati, i produttori saranno in grado di partecipare a una più equa ripartizione del valore aggiunto in seno alle filiere. La complementarità tra la gestione privata e la gestione pubblica dei rischi deve portare a un migliore funzionamento dei mercati e quindi a un aumento della quota del reddito agricolo derivante dalla commercializzazione dei prodotti.

Il relatore propone pertanto una clausola di revisione intermedia al 30 giugno 2024 allo scopo di migliorare la coerenza e l'efficienza globale del regolamento sui piani strategici e del regolamento OCM. Si tratterà di esaminare le vie d'uscita dagli aiuti disaccoppiati che continueranno a essere sempre più criticati dai nostri partner internazionali, come il recente attacco degli Stati Uniti che ha colpito le olive da tavola spagnole. A più lungo termine, si tratterebbe di abbandonare la logica a compartimenti stagni al fine di rendere coerenti tutti gli strumenti che consentono un orientamento anticiclico dei mercati e dei redditi, compreso un programma di aiuti alimentari notevolmente rafforzato e una politica relativa agli agrocarburanti più flessibile per dare priorità alla sicurezza alimentare rispetto agli usi non alimentari e fungere da ammortizzatore rispetto all'instabilità dei mercati agricoli.

Il relatore osserva che la proposta della Commissione non contiene alcuna disposizione in merito agli sviluppi normativi introdotti dalla revisione delle direttive e dei regolamenti finanziari (direttive Barnier), mentre le materie prime agricole rientrano ormai nel quadro di vigilanza garantito dalle autorità responsabili della regolamentazione dei mercati finanziari. Tuttavia, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 e l'articolo 79, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE fanno riferimento a tale regolamento e stabiliscono gli obblighi di cooperazione della Commissione nel settore dei prodotti agricoli.

Per ovviare a tale lacuna, caratteristica della marginalizzazione dei servizi incaricati dell'agricoltura all'interno della Commissione, il relatore propone di fare riferimento a tale obbligo di cooperazione e aggiungere disposizioni che rendano automatico il trasferimento di informazioni dagli Stati membri alla Commissione, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai certificati di importazione o agli stoccaggi pubblici. Si tratta inoltre di integrare l'articolo 223 conferendo alla Commissione il potere di imporre l'uso di piattaforme elettroniche di scambio al fine di aumentare la trasparenza dei mercati non regolamentati più opachi.

Più in generale, il relatore chiede l'elaborazione di una relazione sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, della tecnologia blockchain per migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre gli oneri amministrativi. Nel 2016 la relazione della task force in merito al funzionamento dei mercati agricoli aveva sottolineato tale argomento, la Commissione non ha tuttavia presentato alcuna proposta in materia, anche se la semplificazione e la modernizzazione dovrebbero essere le parole d'ordine.

Il relatore avanza altresì alcune proposte per estendere le prerogative delle organizzazioni interprofessionali in materia di trasparenza e di qualità. In linea con la proposta della Commissione riguardante il rispetto delle norme comunitarie per i vini in transito, la proposta del relatore suggerisce di ampliare il numero di prodotti interessati dalle norme di commercializzazione, al fine di progredire verso una maggiore parità di trattamento tra i produttori europei e quelli dei paesi terzi.

Per ciò che riguarda le disposizioni relative al settore viticolo, il relatore chiede che il sistema di autorizzazioni degli impianti di viti sia mantenuto oltre il 2030, conservando l'obbligo di valutazione fino al 2023 al fine di consentire alle organizzazioni professionali di esprimersi. Il relatore si oppone alla proposta della Commissione che intende modificare la definizione di denominazione d'origine protetta per allinearla a quella contenuta nell'accordo TRIPS e chiede che sia ripresa la definizione dell'accordo internazionale di Lisbona. Il relatore approva la proposta della Commissione di autorizzare l'uso di nuove varietà di uve da vino, anche per i vini a denominazione di origine.

Il relatore ritiene che i vini dealcolizzati non possano beneficiare dello stesso regime del vino perché non corrispondono alla definizione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. L'assenza di alcol deve essere compensata dall'aggiunta di aromi artificiali, il che implica un processo industriale. Il relatore ritiene importante soddisfare la richiesta di trasparenza dei consumatori. Le informazioni riguardanti le calorie e gli ingredienti del vino devono poter figurare sull'etichetta o, per ciò che riguarda gli ingredienti, anche in forma dematerializzata.

<Date>{12/02/2019}12.2.2019</Date>

<CommissionResp>PARERE DELLA commissione per lo sviluppo</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Maria Heubuch</Depute>

BREVE MOTIVAZIONE

L'impegno dell'UE per la coerenza delle politiche per lo sviluppo è codificato nell'articolo 208 del trattato di Lisbona. In detto articolo, l'UE si impegna a tenere conto degli obiettivi di sviluppo in tutte le politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo e a evitare contraddizioni tra queste politiche. La sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile sono settori prioritari della cooperazione allo sviluppo dell'UE. Il quadro politico pertinente dell'UE[[3]](#footnote-3) (2010) sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) per la sicurezza alimentare globale e pone in evidenza la politica agricola comune dell'UE (PAC).

Sebbene l'incoerenza della PAC con gli obiettivi di sviluppo sia diminuita, soprattutto dopo la graduale eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione, permangono problemi di incoerenza. Gli effetti negativi per lo sviluppo sono causati, tra l'altro, dalle misure di sostegno al mercato della PAC, che mirano a regolamentare e rafforzare il mercato dell'UE, ma distorcono gli scambi e danneggiano i mercati agricoli dei paesi in via di sviluppo.

Il presente regolamento modificativo modifica una serie di regolamenti esistenti che formano parte della PAC, compreso il regolamento 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), che organizza l'OCM unica europea. Le misure comprendono l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, misure eccezionali in caso di turbativa del mercato, comprese le restituzioni all'esportazione, norme di commercializzazione, ecc. La proposta della Commissione europea lascia invariata la maggior parte del regolamento OCM. L'analisi della nuova proposta legislativa dal punto di vista della coerenza delle politiche per lo sviluppo dimostra che l'impegno a favore di quest'ultima non è ancora esplicito e che non si è tenuto sufficientemente conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti crisi di mercato in quanto a sovrapproduzione e pratiche di dumping.

Ad esempio, nel settore lattiero-caseario dell'UE, la sovrapproduzione ha regolarmente causato crisi, alle quali la PAC ha reagito prevedendo una rete di sicurezza che fornisce aiuto per l'ammasso del latte in polvere. Questa sovvenzione è stata accompagnata da un aumento delle esportazioni di latte in polvere verso l'Africa occidentale: in Burkina Faso, il latte dell'UE è diventato tre volte meno costoso del latte locale. Tali risposte sono pertanto incoerenti con gli obiettivi di sviluppo, in particolare l'obiettivo n. 2, in quanto hanno distrutto i mercati locali e minacciato i mezzi di sussistenza dei piccoli produttori.

La relatrice propone di modificare il regolamento per introdurre un impegno più forte nei confronti della coerenza delle politiche per lo sviluppo, per affrontare l'eccesso di offerta sui mercati europei e per prevenire le crisi:

- un impegno rafforzato a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo, dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi sul clima;

- misure per affrontare l'eccesso di offerta con un programma volontario di riduzione del volume che interviene in caso di grave turbativa del mercato;

- misure per anticipare e prevenire le crisi nel settore lattiero-caseario mediante l'ampliamento del ruolo di monitoraggio dell'osservatorio del mercato lattiero dell'UE e un meccanismo di crisi che si attiva in caso di squilibrio.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Visto 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349, | visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349***, nonché l'articolo 208***, |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. | (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere***, in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima,*** la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali***, di produrre alimenti sani*** e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. ***La comunicazione sottolinea inoltre la dimensione globale della PAC e afferma l'impegno dell'Unione volto a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(1 bis)*** ***Al fine di far fronte alla dimensione globale e alle implicazioni della PAC, è opportuno garantire la coerenza e la continuità con le altre politiche esterne e gli altri strumenti dell'Unione, in particolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e del commercio. L'impegno dell'Unione per la coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che, nell'elaborazione delle politiche agricole, si tenga conto degli obiettivi e dei principi di sviluppo, in particolare al fine di garantire che siano in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l'accordo di Parigi.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. | (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali ***e alle conseguenze delle loro azioni sui paesi in via di sviluppo***. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 bis) A norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC è coerente con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, compresa, tra l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In linea con tale coerenza politica, le misure adottate ai sensi del presente regolamento non dovrebbero mettere a repentaglio né la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), né il rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La PAC incide in particolare sul commercio agricolo. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che gli impatti sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo siano monitorati e, ove possibile, evitati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 4</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa. | (4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti ***e con i partner nei paesi terzi***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 14 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(14 bis)*** ***I partner dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere aiutati a elaborare a loro volta un sistema di indicazioni geografiche ed etichette. Tali indicazioni ed etichette dovrebbero di conseguenza essere riconosciute anche dall'UE e dai suoi Stati membri.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 15</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda. | (15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda ***e al di fuori dell'Unione***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 27</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (27) Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale. | (27) Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione***, ivi compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo conformemente all'articolo 208 TFUE e all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile***. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale. ***A tale riguardo va sempre salvaguardata la coerenza delle politiche per lo sviluppo e deve essere garantito che le misure non vadano a scapito dei paesi in via di sviluppo a causa di una distorsione delle condizioni di concorrenza.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La coerenza delle politiche per lo sviluppo esige che si tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono incidere sui paesi in via di sviluppo. La politica agricola dell'UE si ripercuote anche all'esterno dell'Unione, influenzando in particolare gli scambi agricoli. Le imprese commerciali statali esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali hanno implicazioni dirette sulle condizioni del mercato internazionale. Occorre quindi prendere in considerazione le ripercussioni di questi cambiamenti sui mercati agricoli in via di sviluppo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(-1)*** ***Nella parte I è inserito il seguente articolo 2 bis:*** |
|  | ***Articolo 2 bis*** |
|  | ***Coerenza delle politiche per lo sviluppo*** |
|  | ***Conformemente all'articolo 208 TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE, inclusi quelli concordati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, sono presi in considerazione nell'attuazione del presente regolamento. Le misure adottate a norma del presente regolamento non pregiudicano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS).*** |
|  | ***L'intervento pubblico e l'ammasso privato non producono un impatto negativo sui paesi in via di sviluppo e rispettano i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo. Di conseguenza, la successiva vendita dei prodotti interessati dall'intervento pubblico e dall'ammasso privato non si ripercuote negativamente sui mercati dei paesi in via di sviluppo.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

According to Article 208 TFEU, all policies which are likely to affect developing countries must take EU development policy objectives into account. Facilitating developing countries' agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in particular trade in agriculture. The PCD principle would requires that potential repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries to be monitored and, wherever possible, avoided.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 bis)*** ***è inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 7 bis*** |
|  | ***Riduzione volontaria dei quantitativi*** |
|  | ***È introdotta la possibilità di una riduzione volontaria dei quantitativi. Tale intervento è possibile quando la Commissione determina che in un settore (tra quelli figuranti nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 1308/2013) vi sia una grave turbativa del mercato. I produttori possono quindi, nel corso di un periodo determinato dalla Commissione, ridurre volontariamente i volumi di produzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.*** |
|  | ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di definire quanto segue:*** |
|  | ***– quantitativi/volumi massimi di fornitura*** |
|  | ***– durata della riduzione della produzione*** |
|  | ***– importo della compensazione concessa ai produttori che riducono i quantitativi*** |
|  | ***– importo della sanzione per i produttori che aumentano la produzione durante tale periodo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 16 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(3 ter)*** ***All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da: | 1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da: |
| a) evitare qualsiasi turbativa del mercato, | a) evitare qualsiasi turbativa del mercato ***dell'Unione o dei mercati di paesi terzi***, |
| b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti ***e*** | b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti***,*** |
| c) ***nel rispetto degli*** obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE***.*** | c) ***rispettare gli*** obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE***, e*** |
|  | ***c bis) rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in conformità dell'articolo 208 TFUE."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Vengono aggiunte ulteriori disposizioni per garantire che lo smaltimento dei prodotti acquistati nel quadro dell'intervento pubblico sia effettuato conformemente all'articolo 208 TFUE, che prevede la coerenza delle politiche per lo sviluppo (e). In particolare, lo smaltimento dei prodotti non deve perturbare i mercati dei paesi terzi né il mercato dell'Unione (a). Infine, i prodotti non dovrebbero essere smaltiti a un prezzo inferiore al pertinente prezzo di intervento pubblico, sia che si tratti di un prezzo fisso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sia che si tratti del prezzo massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Capo VII bis – articolo 205 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 bis)*** ***Nella parte III è aggiunto il seguente capo VII bis:*** |
|  | ***Capo VII bis*** |
|  | ***Articolo 205 bis*** |
|  | ***Monitoraggio della coerenza delle politiche per lo sviluppo*** |
|  | ***1. A norma dell'articolo 208 TFUE, l'impatto della PAC sui sistemi alimentari e sulla sicurezza alimentare a lungo termine nei paesi in via di sviluppo è soggetto a valutazioni periodiche e indipendenti. Detto monitoraggio rivolge particolare attenzione all'impatto dei flussi commerciali agroalimentari tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo in relazione a:*** |
|  | ***i) produzione, trattamento e distribuzione di prodotti alimentari nei paesi meno sviluppati,*** |
|  | ***ii) piccoli produttori e agricoltrici locali;*** |
|  | ***iii) prodotti ritenuti sensibili dai paesi in via di sviluppo;*** |
|  | ***iv) prodotti provenienti da settori nei quali sono stati concessi pagamenti accoppiati a titolo della PAC e dove sono state messe in atto misure di gestione della crisi della PAC.*** |
|  | ***2. La valutazione esamina i dati provenienti dagli osservatori del mercato dell'Unione, dagli studi di casi, dalle relazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché le prove fornite dai paesi partner e da altre parti interessate, come le organizzazioni della società civile. A tal fine, l'ambito settoriale e geografico degli osservatori del mercato dell'Unione è esteso ai prodotti considerati sensibili dai paesi partner e ai paesi meno sviluppati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di definire la portata e la procedura della valutazione.*** |
|  | ***3. Se i dati monitorati indicano un rischio di ripercussioni negative sulla produzione e sulla trasformazione agroalimentari o sulla sicurezza alimentare di un paese in via di sviluppo, la Commissione europea emana un allarme rapido, avviando una consultazione tra l'Unione e le comunità agricole interessate nonché i governi dei paesi partner per concordare misure. Le parti interessate dispongono di una protezione sociale.*** |
|  | ***4. Qualora si verifichino effetti negativi senza che sia stato emesso un allarme rapido, la parte interessata può presentare un reclamo. I reclami sono ricevuti dal relatore permanente del Parlamento europeo per la coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono gestiti dai consiglieri-auditori della Commissione europea. I gruppi e le altre parti interessate possono presentare prove.*** |
|  | ***5. La Commissione trasmette una relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta politica dell'Unione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 27</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 225 – lettere a-d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (27) All'articolo 225, le lettere ***da*** a) ***a*** d) sono soppresse; | (27) All'articolo 225, le lettere a)***, c) e*** d) sono soppresse; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il mercato del latte deve ancora essere monitorato e gli obblighi di comunicazione in tale ambito dovrebbero essere soppressi.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 225 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(27 bis)*** ***All'articolo 225, la lettera b) è modificata come segue:*** |
| b)entro il 30 giugno ***2014 ed*** ***entro il*** ***31 dicembre 2018***, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate; | b) ***ogni quattro anni e per la prima volta*** entro il 30 giugno ***2022***, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate; |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il mercato del latte deve ancora essere monitorato e gli obblighi di comunicazione in tale ambito dovrebbero essere aggiornati.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo | | | |
| **Riferimenti** | COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD) | | | |
| **Commissione competente per il merito**         Annuncio in Aula | AGRI  11.6.2018 |  |  |  |
| **Parere espresso da**         Annuncio in Aula | DEVE  5.7.2018 | | | |
| **Relatore per parere**         Nomina | Maria Heubuch  11.7.2018 | | | |
| **Esame in commissione** | 19.11.2018 |  |  |  |
| **Approvazione** | 7.2.2019 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:  –:  0: | 20  0  2 | | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská | | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini | | | |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski | | | |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **+** |
| ALDE | Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä |
| EFDD | Ignazio Corrao |
| PPE | Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski |
| S&D | John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer |
| VERTS/ALE | Maria Heubuch, Judith Sargentini |

|  |  |
| --- | --- |
| **0** | **-** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **0** |
| ECR | Czesław Hoc, Bernd Lucke |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

<Date>{26/11/2018}26.11.2018</Date>

<CommissionResp>POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI  
DELLA commissione per il controllo dei bilanci</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0394 – C8‑0246/2018 – 2018/0218(COD))</DocRef>

Per la commissione per il controllo dei bilanci: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute> (relatore)

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. | (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali ***(anche attribuendo un'attenzione maggiore al settore agroforestale), di ridurre lo spreco di cibo e promuovere l'educazione a sane abitudini alimentari*** e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base***, mentre*** gli Stati membri ***dovrebbero assumersi*** una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. | (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), ***e tenendo conto dell'obiettivo principale di fornire un reddito sostenibile ai produttori,*** l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Se agli Stati membri può essere data una maggiore autonomia nel modo di distribuire i fondi della PAC, alcuni utilizzano ancora un sistema iniquo basato sulle aree, senza tener conto dei piccoli agricoltori, che sono i più bisognosi.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione. | (9) Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione. ***Tuttavia, non dovrebbe essere prevista alcuna disposizione per le varietà geneticamente modificate.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 61 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(4 bis) All'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| ***Il*** sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo ***si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione*** ai fini della valutazione del funzionamento ***del sistema*** ed, eventualmente, della presentazione di proposte. | "***Nel 2023 la Commissione riesaminerà il*** sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo ai fini della valutazione del suo funzionamento ed, eventualmente, della presentazione di proposte ***per migliorarne l'efficacia***." |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'istituzione, nel corso della riforma del 2013, del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, in sostituzione del sistema dei diritti di impianto, è stata soddisfacente. Occorre pertanto rendere il sistema permanente, mantenendo l'obbligo di valutazione per contribuire a migliorarlo, se necessario. La data scelta per la valutazione è sufficientemente a monte, di modo che i risultati della valutazione possano essere utilizzati per i lavori preparatori del prossimo periodo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 226 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(28 bis)***  ***È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***Articolo 226 bis*** |
|  | ***Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione*** |
|  | ***1. La Commissione stabilisce un quadro che consente di monitorare e valutare l'esecuzione del piano di gestione delle crisi durante la sua attuazione, nonché di renderne conto.*** |
|  | ***2. Il quadro di riferimento comprende gli elementi seguenti:*** |
|  | ***a) una serie di indicatori comuni di contesto, di realizzazione, di risultati e di impatto che serviranno da base per il monitoraggio e per la valutazione delle prestazioni, nonché per la relazione annuale sulle prestazioni stesse;*** |
|  | ***b) valori obiettivo finali e valori intermedi annuali stabiliti rispetto all'obiettivo specifico corrispondente utilizzando indicatori di risultato;*** |
|  | ***c) la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione di dati;*** |
|  | ***d) relazioni annuali sull'esecuzione del piano di gestione delle crisi per ciascuna delle produzioni interessate durante l'anno;*** |
|  | ***e) misure del potenziale di efficienza nell'uso globale del FEAGA.*** |
|  | ***3. Il quadro di prestazione punta a:*** |
|  | ***a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto europeo della PAC;*** |
|  | ***b) riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso dei poteri conferiti alla Commissione in relazione alla prevenzione e alla gestione delle crisi;*** |
|  | ***c) abbandonare la logica attuale dell'utilizzo del FEAGA;*** |
|  | ***d) far emergere un approccio di pilotaggio anticiclico dei mercati e dei redditi agricoli in cui il regolatore del settore agricolo, cioè la Commissione, ottimizza l'uso dei fondi pubblici in funzione dei cicli economici, degli incidenti climatici e delle tensioni geopolitiche.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Vengono ripresi gli articoli 91 e 113 del progetto di regolamento Piani strategici, in cui gli Stati membri devono presentare e motivare le proprie scelte alla Commissione. È opportuno che quest'ultima definisca la propria strategia dinnanzi alle crisi, per renderne conto al Parlamento e al Consiglio. Un chiarimento della sua strategia costituisce un prerequisito essenziale affinché gli Stati membri possano a loro volta stabilire le proprie priorità.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

<Date>{31/01/2019}31.1.2019</Date>

<CommissionResp>PARERE DELLA commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo  
</Titre><DocRef>(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. | (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali***, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima,*** e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

A norma dell'articolo 208 TFUE, l'UE deve tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche pertinenti. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi meno sviluppati e potenziare la sicurezza alimentare globale sono obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo dell'Unione. La PAC incide in particolare sul commercio agricolo. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo siano tenute in considerazione, monitorate e, ove possibile, evitate.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(1 bis) L'elaborazione di accordi commerciali comporta una maggiore concorrenza per i produttori agricoli a livello internazionale, da un lato, pur aprendo loro nuove prospettive, dall'altro. Al fine di mantenere una concorrenza leale e assicurare la reciprocità negli scambi internazionali, l'Unione europea deve garantire il rispetto di norme di produzione analoghe a quelle stabilite per i suoi stessi produttori, in particolare in materia ambientale e sanitaria, a condizione di reciprocità.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 bis) A norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC è coerente con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, compresa, tra l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In linea con tale coerenza delle politiche, le misure adottate ai sensi del presente regolamento non mettono a repentaglio né la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), né il rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e potenziare la sicurezza alimentare globale rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'Unione. La PAC incide in particolare sul commercio agricolo. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che gli impatti sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo siano monitorati e, ove possibile, evitati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 10</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (10) Per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e con una maggiore resistenza alle malattie, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, ma anche da varietà di viti ottenute da ***un incrocio*** tra ***Vitis vinifera e altre specie del*** genere Vitis. | (10) Per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e con una maggiore resistenza alle malattie, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, ma anche da ***altre specie del genere Vitis, nonché da*** varietà di viti ottenute da ***incroci*** tra ***diverse specie appartenenti al*** genere Vitis. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Non sussiste una motivazione valida per escludere le varietà diverse dalla Vitis vinifera dai benefici della denominazione di origine. Varietà note quali "Uhudler" o "fragolino" sono tradizionalmente coltivate in regioni europee specifiche, dove sono ben radicate nelle culture locali e rivestono una rilevanza di natura socioeconomica. Tali varietà dovrebbero essere protette da qualunque forma di appropriazione indebita mediante accurati disciplinari di produzione, con l'ulteriore vantaggio della garanzia di standard di qualità elevati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 12</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(12) La definizione di denominazione di origine dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio12 ("Accordo TRIPS"), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio13, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il prodotto come originario di una regione o di una località specifici.*** | ***soppresso*** |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |  |
| ***12 Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214).*** |  |
| ***13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).*** |  |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Avendo optato per la definizione di denominazione di origine figurante nell'Accordo internazionale di Lisbona, il presente considerando risulta inappropriato in quanto fa riferimento a un'altra definizione di denominazione di origine, contenuta nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo "TRIPS").

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 19 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(19 bis) Al fine di garantire che i consumatori siano sufficientemente informati, sarebbe opportuno rendere la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 indicazioni obbligatorie per l'etichettatura e la presentazione dei vini.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

A fini di chiarezza e di coerenza, sarebbe auspicabile una migliore regolamentazione delle informazioni nutrizionali e degli ingredienti dei vini nell'ambito del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento (UE) n. 1169/2011).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 21 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(21 bis) Non appena la Commissione avrà stabilito norme comuni per l'etichettatura degli ingredienti e dei valori nutrizionali per le bevande alcoliche, come stabilito dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e dalla relazione della Commissione COM (2017) 58 final, tutti i prodotti vitivinicoli dovrebbero recare sull'etichetta le indicazioni relative agli ingredienti e ai valori nutrizionali.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 27</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (27) Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale. | (27) Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli aiuti alimentari internazionali, gli Stati membri possono adottare misure nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione***, ivi compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE e all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile***. Poiché l'Unione e gli Stati membri sono membri dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero rispettare anche le norme stabilite nella suddetta decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 31 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(31 bis) Nella sua relazione del marzo 2017 sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche, la Commissione affermava di non aver individuato ragioni oggettive che giustificassero l'assenza di informazioni nutrizionali e relative agli ingredienti e invitava l'industria a elaborare entro un anno una proposta di autoregolamentazione volta a fornire informazioni nutrizionali e sugli ingredienti in relazione a tutte le bevande alcoliche. Allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, l'approccio di autoregolamentazione dovrebbe quantomeno garantire che le informazioni nutrizionali e relative agli ingredienti siano fornite sull'etichetta e siano conformi alle disposizioni concernenti le "informazioni facoltative sugli alimenti" di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. La Commissione dovrebbe valutare le proposte avanzate dal settore e pubblicare una relazione corredata, se del caso, da una proposta legislativa con le opportune esenzioni per i microproduttori.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(-1) È inserito il seguente articolo:*** |
|  | ***"Articolo 2 bis*** |
|  | ***Coerenza delle politiche per lo sviluppo*** |
|  | ***Conformemente all'articolo 208 TFUE, nell'attuazione del presente regolamento si tiene conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, tra cui quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. Le misure adottate a norma del presente regolamento non pregiudicano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), e contribuiscono al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e potenziare la sicurezza alimentare globale rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'Unione. La politica agricola dell'UE ha ripercussioni esterne, influenzando in particolare gli scambi agricoli. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo prevede la necessità di monitorare e, ove possibile, evitare le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli e sui produttori locali nei paesi in via di sviluppo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 63 – paragrafo 1 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti: | 1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti ***per la produzione vinicola*** equivalenti: |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le autorizzazioni per gli impianti riguardano le varietà di uve da vino destinate alla produzione vinicola e non ad altri usi, quali la produzione di succo d'uva.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o | a) all'1% della superficie vitata totale effettiva ***destinata alla produzione vinicola*** nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31luglio2015 e la superficie coperta dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità con gli articoli 85nonies, 85decies o 85duodecies del regolamento (CE) n.1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1°gennaio2016, di cui all'articolo68 del presente regolamento.; | b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio ***destinata alla produzione vinicola*** determinata al 31luglio2015 e la superficie coperta dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità con gli articoli 85nonies, 85decies o 85duodecies del regolamento (CE) n.1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1°gennaio2016, di cui all'articolo68 del presente regolamento.; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(5 bis) All'articolo 64, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*** |
| b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente; | ***"***b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente ***o delle risorse genetiche delle varietà di viti;"***; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La conservazione delle risorse genetiche dovrebbe essere inclusa tra i criteri per la concessione delle autorizzazioni nel caso in cui le richieste ammissibili in un determinato anno riguardino una superficie superiore a quella disponibile per i nuovi impianti.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 81 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| "2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino. | "2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino. |
| Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni: | Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni: |
| a) la varietà appartiene alle specie Vitis vinifera ***o Vitis Labrusca***; o | a) la varietà appartiene alle specie Vitis vinifera; o |
| b) la varietà proviene da un incrocio tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis. | b) la varietà proviene da un incrocio tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis. |
| L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione."; | L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione; |
|  | ***In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il reimpianto di Vitis Labrusca nei vigneti storici esistenti a condizione che l'attuale superficie di coltivazione di Vitis Labrusca non venga estesa.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 92 – paragrafo 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(8 bis) All'articolo 92, il paragrafo 1 è così modificato:*** |
| "1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16." | "1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ***esclusivamente*** ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16." |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) "denominazione di origine", ***un*** nome che serve a designare un prodotto di cui all'articolo92, paragrafo1: | a) "denominazione di origine", ***il*** nome ***di una regione, di un luogo specifico o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese*** che serve a designare un prodotto di cui all'articolo92, paragrafo1***, conforme ai seguenti requisiti***: |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende ripristinare l'approccio generale della definizione attuale, sottolineando che la denominazione di origine protetta (DOP) di un vino si basa sul nome di una regione o di un luogo specifico e che i fattori umani sono intrinseci al concetto stesso di denominazione di origine protetta. L'emendamento mantiene la proposta di rendere flessibile l'uso delle diverse varietà per la produzione di vini DOP.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 9 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e***, se pertinenti,*** ***ai fattori***umani; | i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 11</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 96 – paragrafo 7</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***7. Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di cui all'articolo 97, paragrafo 2, fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di protezione per la quale lo Stato membro ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni nel quadro di una procedura nazionale preliminare conformemente al paragrafo 5.*** | ***soppresso*** |
| ***Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.";*** |  |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il presente emendamento è volto a respingere la proposta della Commissione, che renderebbe il sistema di DOP/IG maggiormente basato su procedimenti giudiziari e potrebbe causarne la paralisi visti i tempi necessari allo svolgimento degli stessi. Oltre a generare incertezza giuridica per gli operatori, ciò è contrario al principio secondo cui i ricorsi di annullamento presentati presso i tribunali nazionali o europei non hanno effetto sospensivo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(a bis) Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:*** |
|  | ***"(g bis) una dichiarazione nutrizionale, che può limitarsi al solo valore energetico medio;";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(a ter) Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:*** |
|  | ***"g ter) i prodotti vitivinicoli dealcolizzati aventi un titolo alcolometrico volumico inferiore all'1,2 % devono recare sull'etichetta le informazioni obbligatorie a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 119 – paragrafo 4 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:*** |
|  | ***"4 bis. Il valore energetico è:*** |
|  | ***a) espresso mediante numeri e parole o simboli;*** |
|  | ***b) calcolato utilizzando il coefficiente di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;*** |
|  | ***c) espresso per 100 ml. Il valore energetico può inoltre essere espresso per unità di consumo, facilmente riconoscibili dal consumatore, a condizione che sia quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia indicato il numero di unità contenute nell'imballaggio;*** |
|  | ***d) espresso in valori medi stabiliti sulla base:*** |
|  | ***i) dell'analisi del vino da parte del produttore; o*** |
|  | ***ii) di un calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati, sulla base dei valori medi di vini tipici e caratteristici.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(a bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il punto seguente:*** |
|  | ***"v bis) disposizioni relative alla presentazione delle informazioni nutrizionali e al calcolo del valore energetico;";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 bis) All'articolo 149, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:*** |
| c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***3,5*** % della produzione totale dell'Unione | ***"***c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al ***7,5*** % della produzione totale dell'Unione |
| ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al ***33*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e | ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al ***45*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e |
| iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al ***33*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; | iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al ***45*** % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;***";*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Gli operatori a monte della filiera non sono soggetti a limitazioni tanto rigorose in merito alla concentrazione e in molti Stati membri o regioni vi è una notevole concentrazione, ad esempio, di trasformatori. Di conseguenza, alle organizzazioni di produttori dovrebbe essere consentito cumulare una percentuale di produzione più elevata, al fine di conferire loro un maggior potere contrattuale in sede di trattativa.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera d</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 ter) All'articolo 149, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.*** |
| ***d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse*** |  |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Ai membri delle organizzazioni di produttori non dovrebbe essere preclusa la possibilità di cumulare la produzione nell'ambito delle trattative contrattuali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera e</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(22 quater) All'articolo 149, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.*** |
| ***e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e*** |  |
|  |  |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Nell'Unione i membri delle cooperative consegnano a queste ultime una percentuale significativa della produzione lattiera. Ai membri delle cooperative non dovrebbe essere preclusa la possibilità di cumulare la produzione nell'ambito delle trattative contrattuali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 152 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 quinquies) All'articolo 152 è aggiunto il paragrafo seguente:*** |
|  | ***"1 bis. Un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Gli accordi, le prassi e le decisioni che rientrano nelle mansioni e negli obiettivi delle organizzazioni di produttori definiti dal legislatore nell'OCM non rientrano nell'ambito di applicazione delle regole di concorrenza, come ha sottolineato la Corte di giustizia dell'UE nella causa relativa all'indivia. Si tratta di un'esclusione derivante dalla necessità di assolvere alle missioni affidate dal legislatore ai principali operatori dell'OCM. Il riferimento all'articolo 101, paragrafo 1, è soppresso in quanto ormai privo di significato. Il presente emendamento e l'emendamento all'articolo 206, primo comma, sono complementari.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 sexies) All'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:*** |
|  | ***"vii bis) sviluppare iniziative che incentivino la valorizzazione dei sottoprodotti e dei flussi residui;";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per promuovere l'economia circolare è auspicabile profondere sforzi orientati non solo alla gestione e alla riduzione dei sottoprodotti e dei rifiuti, ma anche alla ricerca di soluzioni innovative che li valorizzino.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 septies) All'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:*** |
|  | ***"vii bis) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente; fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, del clima e del benessere degli animali;";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Anche i consumatori si aspettano sempre più che i produttori si adoperino continuamente per migliorare il benessere degli animali e per prevenire e mitigare i cambiamenti climatici (per esempio con sforzi intesi alla riduzione delle emissioni di CO2). L'emendamento intende pertanto correggere l'omissione dall'elenco.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 octies) All'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:*** |
|  | ***"xiv bis) definire clausole tipo per un'equa compensazione dei costi sostenuti dagli agricoltori ai fini del rispetto dei requisiti di natura non giuridica in materia di benessere e salute degli animali, ambiente e clima, che includano i metodi per il calcolo dei suddetti costi;";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Oltre alle clausole tipo di ripartizione del valore, le organizzazioni interprofessionali possono definire anche clausole tipo che forniscano elementi più specifici in merito al contenuto dei contratti tipo già in essere al fine di garantire un'adeguata compensazione, includendo anche le modalità di calcolo di un ragionevole compenso dei costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione di prodotti conformi ai requisiti di natura non giuridica relativi al benessere e alla salute degli animali, all'ambiente e al clima.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 nonies) All'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:*** |
|  | ***"xiv ter) sviluppare iniziative che incentivino la valorizzazione dei sottoprodotti e dei flussi residui;";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Per promuovere l'economia circolare occorre compiere e rendere possibili ulteriori sforzi orientati non solo alla gestione e alla riduzione dei sottoprodotti e dei rifiuti, ma anche alla ricerca di soluzioni innovative che li valorizzino.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 decies) All'articolo 164, paragrafo 4, è inserita la lettera seguente:*** |
|  | ***"c bis) stesura di contratti e clausole tipo, segnatamente di ripartizione del valore e di equa compensazione, compatibili con la normativa unionale;";*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento mira a consentire alle organizzazioni interprofessionali di chiedere l'estensione di clausole tipo di ripartizione del valore e di equa compensazione, al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali all'interno delle filiere.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 188 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(22 undecies) Al capo III, è inserito l'articolo seguente:*** |
|  | ***"Articolo 188 bis*** |
|  | ***I prodotti agricoli e agroalimentari possono essere importati da paesi terzi solo se questi rispettano norme e obblighi di produzione conformi a quelli in vigore, in particolare nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione o elaborati a partire da tali prodotti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le regole di conformità applicabili agli operatori in materia di importazione, tenendo in considerazione gli accordi di reciprocità con i paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (18) ***Il termine*** "dealcolizzato" ***può essere utilizzato congiuntamente al*** nome ***dei*** prodotti vitivinicoli ***di cui al punto 1 e*** di ***cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il*** prodotto ***soddisfi le seguenti condizioni***: | (18) ***"Vino dealcolizzato" o*** "dealcolizzato" ***(preceduto dal*** nome ***della categoria*** ***di*** prodotti vitivinicoli ***utilizzati per la sua produzione) indica un*** prodotto ***che***: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) è ottenuto dal vino ***di cui al punto 1,*** dal vinospumante ***di cui al punto 4***, dal vino spumante di qualità ***di cui al punto 5***, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico ***di cui al punto 6***, dal vino spumante gassificato ***di cui al punto 7***, dal vino frizzante ***di cui al punto 8 o*** dal vino frizzante gassificato ***di cui al punto 9***; | a) ***non è protetto da una indicazione geografica (IG) ed*** è ottenuto dal vino***, dal vino nuovo ancora in fermentazione, dal vino liquoroso,*** dal vino spumante, dal vino spumante di qualità, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico, dal vino spumante gassificato, dal vino frizzante, dal vino frizzante gassificato***,*** ***dal vino*** ***ottenuto con uve appassite oppure stramature***; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune di mercato come categoria nuova, per consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo di norme più dettagliate concernenti la loro definizione, la loro presentazione e i processi di produzione autorizzati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***ai processi specificati*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e | b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***alle condizioni specificate*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (19) ***Il termine*** "parzialmente dealcolizzato" ***può essere utilizzato congiuntamente al*** nome ***dei*** prodotti vitivinicoli di ***cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione*** che ***il prodotto soddisfi le seguenti condizioni***: | (19) ***"Vino parzialmente*** ***dealcolizzato"*** ***o*** "parzialmente dealcolizzato" ***(preceduto dal*** nome ***della categoria*** ***di*** prodotti vitivinicoli ***utilizzati per la sua produzione) indica un*** prodotto che: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) è ottenuto dal vino ***di cui al punto 1,*** dal vinospumante ***di cui al punto 4***, dal vino spumante di qualità ***di cui al punto 5***, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico ***di cui al punto 6***, dal vino spumante gassificato ***di cui al punto 7***, dal vino frizzante ***di cui al punto 8 o*** dal vino frizzante gassificato ***di cui al punto 9***; | a) ***non è protetto da una indicazione geografica (IG) ed*** è ottenuto dal vino, ***dal vino nuovo ancora in fermentazione, dal vino liquoroso***, dal vino spumante, dal vino spumante di qualità, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico, dal vino spumante gassificato, dal vino frizzante, dal vino frizzante gassificato, ***dal vino ottenuto con uve appassite oppure stramature***; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento intende includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune di mercato come categoria nuova, per consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo di norme più dettagliate concernenti la loro definizione, la loro presentazione e i processi di produzione autorizzati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 32</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***ai processi specificati*** nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e | b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente alle condizioni specificate nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:*** |
|  | ***"c bis) prodotti vitivinicoli aromatizzati dealcolizzati:";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 ter) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:*** |
|  | ***"4 bis. Un prodotto vitivinicolo aromatizzato dealcolizzato è una bevanda:*** |
|  | ***a) ottenuta alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4;*** |
|  | ***b) che è stata sottoposta a un trattamento di dealcolizzazione;*** |
|  | ***c) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 0,5 % vol.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 3 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 quater) All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:*** |
|  | ***"4 bis. Le pratiche enologiche di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 bis) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:*** |
|  | ***"5 bis. Quando i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono destinati all'esportazione, gli Stati membri possono ammettere denominazioni di vendita diverse da quelle di cui all'Allegato II se richieste dalla legislazione del paese terzo in questione. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 ter) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:*** |
|  | ***"5 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'Allegato II al presente regolamento per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute dei consumatori o le esigenze di informazione dei consumatori.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 quater) All'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il paragrafo seguente:*** |
|  | ***"3 bis. L'annata può figurare sulle etichette dei prodotti purché il prodotto vitivinicolo rappresenti almeno il 75 % del volume totale e purché almeno l'85 % delle uve utilizzate per ottenere tali prodotti siano state raccolte nell'anno in questione.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 4 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 quinquies) È inserito il seguente articolo 7 bis:*** |
|  | ***"Articolo 7 bis*** |
|  | ***Elenco degli ingredienti*** |
|  | ***1. L'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è indicato sull'etichetta oppure con modalità distinte dalla menzione sull'imballaggio o sull'etichetta.*** |
|  | ***2. Quando l'elenco degli ingredienti è indicato con modalità distinte dalla menzione sull'imballaggio o sull'etichetta, le informazioni sono facilmente accessibili e specifiche, nonché visivamente separate dai contenuti commerciali relativi al vino.*** |
|  | ***3. Gli ingredienti sono indicati con le denominazioni specifiche. Il vino di base utilizzato dovrebbe essere considerato come un singolo prodotto di base. Di conseguenza, l'elenco dei suoi ingredienti non dovrebbe essere necessario.*** |
|  | ***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per definire con maggior precisione le norme relative all'indicazione dell'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato I – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(7 bis) All'allegato I, punto 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto iii bis):*** |
|  | ***"iii bis) bevande spiritose (non più dell'1 % della quantità totale).";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato II – sezione B – punto 8</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(7 ter) All'allegato II, sezione B, il punto 8 è sostituito dal seguente:*** |
| (8) Glühwein | ***"***(8) Glühwein |
| Bevanda aromatizzata a base di vino | Bevanda aromatizzata a base di vino |
| – ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, | – ottenuta esclusivamente da vino rosso ***e/***o vino bianco, |
| – aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e | – aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano, e |
| – avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol. | – avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol. |
| Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall'applicazione dell'allegato I, punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata. | Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall'applicazione dell'allegato I, punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata. |
| Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura «bianco». | Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita "Glühwein" deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura "bianco".***";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 7 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 251/2014</DocAmend2>

<Article2>Allegato II – sezione C bis (nuova)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(7 quater) All'allegato II è aggiunta una nuova sezione:*** |
|  | ***"C bis. PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI DEALCOLIZZATI*** |
|  | ***(1) Prodotto vitivinicolo aromatizzato dealcolizzato o dealcolizzato (preceduto dal nome del prodotto vitivinicolo aromatizzato utilizzato per la sua produzione) "Prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5.";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. I vini immessi sul mercato o etichettati prima dell'applicazione delle disposizioni pertinenti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento riguarda i vini etichettati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, in particolare la parte relativa ai nuovi obblighi in materia di etichettatura.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***L'articolo 119, paragrafo 1, lettera i), l'articolo 119, paragrafo 4, e l'articolo 122, paragrafo 1, lettera b), punto vi), si applicano a decorrere da [cinque anni] dalla pubblicazione del presente regolamento.*** |

</Amend></RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo | | | |
| **Riferimenti** | COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD) | | | |
| **Commissione competente per il merito**         Annuncio in Aula | AGRI  11.6.2018 |  |  |  |
| **Parere espresso da**         Annuncio in Aula | ENVI  11.6.2018 | | | |
| **Relatore per parere**         Nomina | Herbert Dorfmann  10.7.2018 | | | |
| **Esame in commissione** | 26.11.2018 |  |  |  |
| **Approvazione** | 29.1.2019 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:  –:  0: | 44  7  4 | | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli | | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Babette Winter, Carlos Zorrinho | | | |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | José Blanco López, Andor Deli | | | |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **44** | **+** |
| ALDE : | Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis |
| ECR: | Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha |
| GUE/NGL : | Eleonora Forenza |
| NI : | Zoltán Balczó |
| PPE: | Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Andor Deli, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean |
| S&D: | José Blanco López, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Babette Winter, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **-** |
| EFDD: | Julia Reid |
| VERTS/ALE: | Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **0** |
| ECR: | John Procter |
| EFDD : | Sylvie Goddyn |
| ENF : | Jean-François Jalkh |
| PPE : | Renate Sommer |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

<Date>{21/01/2019}21.1.2019</Date>

<CommissionResp>PARERE DELLA commissione per lo sviluppo regionale</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ***ai risultati***, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. | (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ***a un reddito sostenibile per gli agricoltori***, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali***, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con l'accordo di Parigi sul clima,*** e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. | (2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance ***multilivello*** della PAC, ***coinvolgere le autorità regionali e locali e i portatori di interessi e*** migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 bis)*** ***A norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC è coerente con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10. | (3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero ***rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, della parità di genere e dei diritti fondamentali, nonché*** fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). | 10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 24 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(24 bis)*** ***Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 1, del presente regolamento.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 bis)*** ***All'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:*** |
|  | ***3 bis. Gli Stati membri pubblicano informazioni sull'identità delle imprese che hanno fatto ricorso all'ammasso pubblico e degli acquirenti di prodotti all'ammasso pubblico.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri possono ***classificare come*** varietà di uve da vino ***soltanto quelle*** che soddisfano le seguenti condizioni: | Gli Stati membri possono ***includere nella classificazione solo le*** varietà di uve da vino che soddisfano le seguenti condizioni: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera a</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) la varietà ***appartiene*** alle specie Vitis vinifera o Vitis ***Labrusca***; ***o*** | a) la varietà ***è considerata appartenente*** alle specie Vitis vinifera o ***proviene da un incrocio tra tale specie e altre specie del genere*** Vitis; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La Vitis Labrusca è una varietà di qualità molto inferiore rispetto alla Vitis vinifera e produce un'uva che è generalmente scartata ai fini della vinificazione. Inoltre, l'introduzione di materiale vegetale nuovo può diffondere malattie più gravi di quelle che si intende contrastare, come fu il caso della fillossera, introdotta in Europa proprio nell'intento di ottenere una resistenza alle malattie crittogamiche.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1038/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) la varietà ***proviene da un incrocio tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca*** e ***altre specie del genere Vitis***. | b) la varietà ***non è una delle seguenti:*** ***Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton*** e ***Herbemont***. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La Vitis Labrusca è una varietà di qualità molto inferiore rispetto alla Vitis vinifera e produce un'uva che è generalmente scartata ai fini della vinificazione. Inoltre, l'introduzione di materiale vegetale nuovo può diffondere malattie più gravi di quelle che si intende contrastare, come fu il caso della fillossera, introdotta in Europa proprio nell'intento di ottenere una resistenza alle malattie crittogamiche.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 222 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(26 bis)*** ***All'articolo 222 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:*** |
|  | ***1 bis. Gli accordi e le decisioni adottati in virtù del paragrafo precedente da organizzazioni di produttori riconosciute, da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute possono essere prorogati, in conformità dell'articolo 164, senza dover perseguire le finalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e alle condizioni stabilite dallo Stato membro.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Si propone la possibilità per le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali di estendere il campo di applicazione degli accordi conclusi in applicazione dell'articolo 222 alle situazioni di crisi gravi.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>**Proposta di regolamento**</DocAmend>

<Article>**Articolo 4 – comma -1 (nuovo)**</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Considerando 20 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***È inserito il seguente considerando 20 bis:*** |
|  | ***"(20 bis) Le organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli sono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere agricole di diversificazione delle regioni ultraperiferiche, in particolare nelle filiere di allevamento. Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali delle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto del continente o da paesi terzi. Le organizzazioni interprofessionali agricole riuniscono l'insieme degli operatori, a monte e a valle, che intervengono sul mercato. A tale titolo, esse mettono in atto le azioni collettive che permettono alla produzione locale di mantenersi sul suo mercato, in particolare attraverso azioni di raccolta di dati o di diffusione di informazioni. A tal fine, nonostante gli articoli 28, 29 e 110 TFUE, gli accordi interprofessionali e i contributi associativi percepiti da tali organizzazioni a titolo di questi accordi dovrebbero poter essere estesi dallo Stato membro interessato all'insieme dei prodotti agricoli immessi sul mercato locale, senza distinzione di provenienza, anche quando il prodotto di tali contributi è destinato a finanziare azioni a favore della sola produzione locale o quando tali contributi sono prelevati in uno stadio commerciale diverso."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>**Proposta di regolamento**</DocAmend>

<Article>**Articolo 4 – comma -1 bis (nuovo)**</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 22 bis (nuovo)</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***È inserito il seguente articolo 22 bis:*** |
|  | ***"Articolo 22 bis*** |
|  | ***Accordi interprofessionali*** |
|  | ***1. Uno Stato membro può, dopo aver consultato le parti interessate, prorogare un accordo interprofessionale e stabilire che tutti gli operatori economici individuali o i gruppi di operatori che intervengono sul mercato di una regione ultraperiferica sono tenuti a versare i contributi finanziari specificamente determinati in tale accordo, nella misura in cui:*** |
|  | ***- - l'accordo interprofessionale è adottato da un'organizzazione interprofessionale agricola riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e operante in una regione ultraperiferica, e*** |
|  | ***- - l'accordo interprofessionale riguarda una produzione agricola unicamente destinata al mercato locale di questa stessa regione ultraperiferica. I contributi finanziari sono destinati a coprire i costi legati allo svolgimento delle attività previste dall'accordo interprofessionale in questione, anche a favore della sola produzione locale.*** |
|  | ***2. La proroga dell'accordo è applicabile per la durata di un anno e può essere rinnovata.*** |
|  | ***3. Lo Stato membro informa la Commissione di ogni accordo prorogato a norma del presente articolo."*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| — per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***267 580 000*** EUR | — per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***278 410 000*** EUR |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| — per le Azzorre e Madera: ***102 080 000*** EUR | — per le Azzorre e Madera: ***106 210 000*** EUR |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| — per le isole Canarie: ***257 970 000*** EUR. | — per le isole Canarie: ***268 420 000*** EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| — per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***25 900 000*** EUR | — per i dipartimenti francesi d'oltremare: ***35 000 000*** EUR |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| — per le Azzorre e Madera: ***20 400 000*** EUR | — per le Azzorre e Madera: ***21 200 000*** EUR |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| — per le isole Canarie: ***69 900 000*** EUR. | — per le isole Canarie: ***72 700 000*** EUR. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>**Proposta di regolamento**</DocAmend>

<Article>**Articolo 4 – comma -1 bis (nuovo)**</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 228/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 – paragrafo 4</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***L'articolo 32, paragrafo 4, è così modificato:*** |
| 4. ***Nelle*** analisi***, negli studi*** e ***nelle*** valutazioni ***effettuate nell'ambito degli accordi commerciali e della politica agricola comune, la Commissione include un capitolo specifico, sempreché si tratti di una materia che riveste particolare interesse per le*** regioni ultraperiferiche. | "4. ***Prima di avviare negoziati commerciali che possono avere implicazioni sull'agricoltura delle regioni ultraperiferiche, l'Unione realizza studi,*** analisi e valutazioni ***d'impatto delle possibili conseguenze di tali negoziati e adegua il suo mandato negoziale, al fine di tener conto dei vincoli specifici delle*** regioni ultraperiferiche ***e di evitare qualsiasi impatto negativo in queste regioni. La Commissione adotta per le valutazioni d'impatto i criteri definiti in materia dall'ONU.*** |

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 229/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 – paragrafo 2</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a ***23 000 000*** EUR. | 2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a ***23 930 000*** EUR. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – comma 1</Article>

<DocAmend2>Regolamento (UE) n. 229/2013</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 – paragrafo 3</Article2>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a ***6 830 000*** EUR." | 3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a ***7 110 000*** EUR." |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo | | | |
| **Riferimenti** | COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD) | | | |
| **Commissione competente per il merito**         Annuncio in Aula | AGRI  11.6.2018 |  |  |  |
| **Parere espresso da**         Annuncio in Aula | REGI  11.6.2018 | | | |
| **Relatore per parere**         Nomina | Younous Omarjee  20.6.2018 | | | |
| **Esame in commissione** | 13.12.2018 |  |  |  |
| **Approvazione** | 17.1.2019 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:  –:  0: | 30  1  3 | | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller | | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli | | | |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **30** | **+** |
| ALDE | Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg |
| EFDD | Rosa D'Amato |
| GUE/NGL | Martina Michels, Younous Omarjee |
| PPE | Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller |
| S&D | Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli |
| VERTS/ALE | Bronis Ropė, Monika Vana |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **-** |
| NI | Konstantinos Papadakis |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **0** |
| ECR | Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo | | | |
| **Riferimenti** | COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD) | | | |
| **Presentazione della proposta al PE** | 1.6.2018 |  |  |  |
| **Commissione competente per il merito**         Annuncio in Aula | AGRI  11.6.2018 |  |  |  |
| **Commissioni competenti per parere**         Annuncio in Aula | DEVE  5.7.2018 | BUDG  11.6.2018 | CONT  5.7.2018 | ENVI  11.6.2018 |
|  | REGI  11.6.2018 | PECH  5.7.2018 |  |  |
| **Pareri non espressi**         Decisione | BUDG  28.6.2018 | PECH  20.6.2018 |  |  |
| **Relatori**         Nomina | Eric Andrieu  28.6.2018 |  |  |  |
| **Approvazione** | 1.4.2019 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:  –:  0: | 29  7  1 | | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo | | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Paul Brannen, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik, Giancarlo Scottà, Thomas Waitz | | | |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | João Pimenta Lopes | | | |
| **Deposito** | 7.5.2019 | | | |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

|  |  |
| --- | --- |
| **29** | **+** |
| ECR | Jørn Dohrmann, James Nicholson |
| GUE/NGL | Luke Ming Flanagan |
| NI | Diane Dodds |
| PPE | Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer‑Pierik, Czesław Adam Siekierski |
| S&D | Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella |
| Verts/ALE | Maria Heubuch, Martin Häusling, Thomas Waitz |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **-** |
| EFDD | Marco Zullo |
| ENF | John Stuart Agnew, Philippe Loiseau, Giancarlo Scottà |
| GUE/NGL | Matt Carthy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **0** |
| ALDE | Jan Huitema |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

1. GU C 62 del 15.2.2019, pag. 214. [↑](#footnote-ref-1)
2. GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173. [↑](#footnote-ref-2)
3. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare COM(2010)127 final. Bruxelles, Commissione europea, 31 marzo 2010. [↑](#footnote-ref-3)